



COMUNE DI FANO

(Provincia di Pesaro e Urbino)
SETTORE V – LAVORI PUBBLICI

CONFERENZA DI SERVIZI

PER L'ACQUISIZIONE PARERI TECNICI PROPEDEUTICI
ALL'ADOZIONE NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG 2023)
DEL COMUNE DI FANO AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 34/92 E S.M.I.
(videoconferenza)

VERBALE n. 1

seduta del 27/04/2023

OGGETTO: "NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG 2023) DEL COMUNE DI FANO - ACQUISIZIONE DEI PARERI TECNICI PRELIMINARI ALL'ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L..R. 34/1992 e s.m.i."

L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno 27 (ventisette) del mese di Aprile, alle ore 10,30 circa, in videoconferenza, si è riunita la Conferenza di Servizi Simultanea convocata con nota del 22/03/2023 – prot. n. 29301.

PREMESSO CHE:

- con prot. n. 83000 del 15/10/2021 l'U.O. Ufficio Piano ha dato avvio alla fase di consultazione preliminare del procedimento di VAS indicando una conferenza dei Servizi per il giorno 14/12/2021 al fine di ottenere i contributi dei soggetti in materia ambientale per la redazione del Rapporto Ambientale. Il verbale è stato inviato agli SCA con pg 12114 del 08/02/2022;
- A seguito della consultazione e su richiesta della Soprintendenza Archeologica il Comune di Fano ha incaricato la soc. ADArte srl per la redazione della Carta della Potenzialità Archeologica del Centro Storico(CPA), consegnata dalla Soc. ADArte congiuntamente alla Valutazione Archeologica Preventiva del Territorio il 09/02/2023 PG. 14193, così come integrato il 17/02/2023 con PG 017376 e con mail del 21/03/2023;
- il progetto del Nuovo PRG (PRG 2023) è stato consegnato da MATE in data 20/03/2023 con pg. 27970 costituito dagli elaborati elencati nell'allegato file _ELENCO_ELAVORATI_PRG_FANO_e_ARCHEO.pdf, così come integrati dai progetti Qgis corredati dei relativi shapefiles e dagli studi della soc. ADArte srl per la redazione della Carta della Potenzialità Archeologica del Centro Storico (CPA), sopra richiamati.

RITENUTO necessario indire una Conferenza di Servizi, al fine di acquisire i pareri tecnici, degli enti indicati di seguito, propedeutici all'approvazione del progetto definitivo in oggetto:

TUTTO CIO' PREMESSO

il RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA

in qualità di rappresentante dell'Amministrazione procedente e in quanto tale svolgente le funzioni di Presidente della Conferenza di Servizi,

DICHIARA

- che l'oggetto della conferenza è:

"NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG 2023) DEL COMUNE DI FANO - ACQUISIZIONE PARERI TECNICI PROPEDEUTICI ALL'ADOZIONE DEL PRG AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 34/92 E S.M.I.";

- che gli Enti o soggetti convocati alla Conferenza sono quelli sotto indicati, con a fianco di ciascuno di essi la firma attestante la presenza:

| ENTE/SERVIZIO/DITTA | NOMINATIVO PRESENTE |
|--|--|
| PREFETTO DI PESARO E URBINO | Assente |
| SEGRETARIATO REGIONALE MiC PER LE MARCHE | Assente |
| SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PESARO-URBINO | Arch. Simona Guida - Patrimonio architettonico e Paesaggio e Rappresentante unico Enti statali - Delega con nota prot. 41227 del 26/04/2023 Dott.ssa Ilaria Venanzoni - Patrimonio Archeologico |
| REGIONE MARCHE - Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio Settore Genio Civile Marche Nord | Geom. Tiziana Diambra Rappresentante unico Regione Marche - Delega con nota prot. 41457 del 26/04/2023 |
| REGIONE MARCHE – Direzione Ambiente e Risorse Idriche | Ing. Francesco Bocchino Arch. Felice Moccia |
| Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale | |
| PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio 6 - Pianificazione Territoriale - Urbanistica – Edilizia Scolastica - Gestione Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo” | Arch. Marzia Di Fazio – Rappresentante unico della Provincia |
| PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio 3 - Centro ricerche botanico-vegetazionali – Rete natura 2000 - Aree protette - Servizio Ambiente | Assente |
| PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio 4 - Viabilità Progettazione opere pubbliche Rete viaria | Assente |
| AST PESARO URBINO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica –Ambiente e Salute | Assente |
| ARPAM – Pesaro | Assente |
| ASET SpA - Azienda Servizi sul Territorio | Assente |
| A.E.S. - Fano Distribuzione Gas S.r.l. | Geom. Marco Lucertini |
| CAPITANERIA DI PORTO DI PESARO | Rappresentata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano |
| UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI FANO | Comandante Tenente di Vascello Stefania Battista |
| AGENZIA DEL DEMANIO -ANCONA | Assente |
| AGENZIA DELLE DOGANE -ANCONA | Assente |
| R.F.I. -RETE FERROVIARIA ITALIANA | Assente |
| ANAS -compartimento di Ancona | Assente |
| AUTOSTRADA PER L'ITALIA | Assente |

| | |
|--|--|
| ENAC | Assente |
| AATO n. 1 Marche –Nord | Assente |
| TELECOM Italia | Assente |
| TERNA RETE ITALIA SPA | Assente |
| ENEL Divisione Infrastrutture e Reti | Assente |
| ENEL GREEN POWER | Ing. Mariano Marini |
| SNAM RETE GAS | Assente |
| Comune di Pesaro | Assente |
| Comune di S. Costanzo | Assente |
| Comune di Terre Roveresche | Assente |
| Comune di Mondolfo | Arch. Fabiano Zigliani - Delega con nota prot. 41988 del 27/04/2023 |
| Comune di Cartoceto | Assente |
| Comune di Mombaroccio | Assente |
| Comune di Fano – U.O.C. Ufficio Gabinetto del Sindaco - Coordinamento mobilità sostenibile | Assente |
| Comune di Fano – Settore Servizi Risorse Umane e Tecnologiche - U.O.C. Ambiente | Assente |
| Comune di Fano – Settore U.O.C. Patrimonio | Assente |
| Comune di Fano – Settore Lavori Pubblici - U.O.C. Coordinamento e programmazione LLPP | Assente |
| Comune di Fano – Settore Lavori Pubblici - U.O.C. Viabilità e Traffico | Assente |
| Comune di Fano – Settore Urbanistica – SUAP e Tutela del Paesaggio | Assente |
| Comune di Fano – Settore Urbanistica – SUAE | Assente |
| | |
| MATE Engineering | Progettista - assente |
| Geol. Leonardo Moretti | Consulente al progetto |
| Ing. Simone Galardini | Consulente al progetto |

- che partecipa, in qualità di Presidente della Conferenza, il Dirigente del Settore IV – Urbanistica Arch. Adriano Giangolini;
- che partecipa, in qualità di segretario della Conferenza e con funzioni verbalizzanti, l'Ing. Marco Ferri – Funzionario preposto dell'U.O.C. Pianificazione Urbanistica/Territoriale.
- che è presente l'Arch. Ombretta Pietrelli – Funzionario tecnico dell'U.O.C. Pianificazione Urbanistica/Territoriale.

Il Dirigente, **Arch. Adriano GIANCOLINI (Comune di Fano – Dirigente Urbanistica)** inizia con la lettura delle deleghe pervenute e dei seguenti pareri pervenuti:

- **RFI**, acquisito in data 29/03/2023 – prot. n. 32146 (**all. 00**);
- **Capitaneria di Porto di Pesaro**, acquisito in data 06/04/2023 – prot. n. 35456 (**all. 01**);

- **ASET SpA - Azienda Servizi sul Territorio**, acquisito in data 26/04/2023 – prot. n. 41160 (**all. 02**);

L'**Arch. Adriano GIANGOLINI** propone un programma per la prosecuzione dei lavori della conferenza: si ascolteranno tutti gli enti e servizi convenuti lasciando tra gli ultimi il parere della REGIONE MARCHE - Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio - Settore Genio Civile Marche Nord Genio civile e della Soprintendenza. Viene chiesto inoltre se si ritiene di poter saltare la descrizione del Piano, essendo già stato il tema trattato nella precedente conferenza illustrativa del 28 marzo 2023.

L'**Arch. Simona GUIDA (SOPRINTENDENZA – Referente Unico)** è disponibile ad intervenire alla fine, sottolineando che la **Dott.ssa Iliaria VENANZONI (SOPRINTENDENZA – Patrimonio Archeologico)** ha necessità di esprimere le proprie considerazioni nella fase iniziale, in relazione a successivi impegni.

In merito alla presentazione non si ritiene necessario ripetere, seppur in maniera sintetica, quanto già espresso nella conferenza illustrativa di marzo.

Ing. Mariano MARINI (ENEL GREEN POWER): chiede se il nuovo PRG comporta anche un aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica.

L'**Arch. Adriano GIANGOLINI:** sottolinea che il Piano di Zonizzazione Acustica dovrà essere aggiornato, in quanto sono state ridefinite diverse zone.

Ing. Mariano MARINI (ENEL GREEN POWER): esprime **parere favorevole con le seguenti indicazioni/prescrizioni:** si richiede che l'impianto idroelettrico della Liscia, essendo un impianto industriale, dovrà essere considerato all'interno della revisione del Piano di Zonizzazione Acustica; relativamente al Canale Albani, in merito alla regimazione delle acque, si escludono nuovi recapiti fatti salvi quelli ad oggi esistenti.

Dott.ssa Iliaria VENANZONI (SOPRINTENDENZA - Patrimonio Archeologico): si chiede di inserire la seguente prescrizione relativa alla CPA: "Con l'adozione del nuovo PRG si intende approvata anche la CPA del centro storico di Fano, con la prescrizione che tale strumento sia aggiornato almeno annualmente con eventuali nuovi rinvenimenti e/o provvedimenti di tutela. Allo scopo di facilitare lo svolgimento dei vari procedimenti autorizzatori, tale carta sostituisce ogni altro documento di valutazione preventiva nel centro storico, laddove previsto dalla legge vigente."

Si sottolineano dei rilievi sulle NTA di PRG, che potranno essere verificati e discussi assieme all'amministrazione comunale:

- art. 15 comma 19 (pag 32): Siccome il presupposto è che il centro storico è considerato come un'area archeologica, cosa che emerge anche dalla CPA, si chiede di modificare la seguente frase "Pertanto qualsiasi lavoro di scavo del terreno dovrà essere comunicato alla competente Soprintendenza e al Comune almeno dieci giorni prima del relativo inizio.", sostituendola con la seguente "Pertanto per qualsiasi lavoro di scavo del terreno dovrà essere richiesta autorizzazione alla competente Soprintendenza, che renderà il proprio parere entro il termine di legge previsto."

Arch. Adriano GIANGOLINI: sottolinea che finora qualsiasi scavo superiore a 50 cm, viene comunicato la soprintendenza prende atto che viene fatto lo scavo e viene richiesta la sorveglianza archeologica.

Dott.ssa Iliaria VENANZONI (SOPRINTENDENZA - Patrimonio Archeologico): evidenzia che questa è quasi una prassi consolidata in quanto il centro storico è considerato area a massimo rischio ma in realtà il presupposto legislativo della sorveglianza, a meno che non sia un'area vincolata, non ci sarebbe.

Arch. Adriano GIANGOLINI: evidenzia che autorizzare significherebbe ingarbugliarsi (appesantire) dal punto di vista dei procedimenti, questa proposta è da valutare bene, forse si potrebbero indicare 20 giorni di preavviso per la comunicazione da fare alla soprintendenza al fine della sorveglianza archeologica.

Dott.ssa Ilaria VENANZONI (SOPRINTENDENZA - Patrimonio Archeologico): continua con i rilievi sulle NTA di PRG:

- art. 70 comma 4: manca l'indicazione dell'ambito di tutela integrale della Consolare Flaminia pari a 10 metri per lato dal ciglio stradale; inoltre la seguente frase "ogni scavo e aratura di profondità maggiore di cm. 50 devono essere autorizzati dal Sindaco, che ne informa la Soprintendenza archeologica" è da sostituire con "ogni scavo e aratura di profondità maggiore di cm. 50 devono essere autorizzati dalla Soprintendenza archeologica.";
- art. 70 comma 7: togliere la frase "anche via fax";
- art. 78 comma 2: sostituire la frase "qualsiasi lavoro di scavo del terreno dovrà essere comunicato alla competente Soprintendenza e al Comune almeno dieci giorni prima del relativo inizio" con la seguente "qualsiasi lavoro di scavo del terreno dovrà essere autorizzato dalla competente Soprintendenza.";
- si chiede di correggere/aggiornare i vari refusi dovuti al riferimento al D.Lgs. 163/2006 ed al D.Lgs. 490/1999.

Arch. Adriano GIANGOLINI: chiarisce che anche l'ufficio ha stilato una serie di appunti, note e correzioni da fare alle NTA e dei refusi nelle tavole grafiche (ad esempio alcune zone B da correggere sulla base del PRG vigente), correzioni che vorremmo inserire nel corpo normativo e nelle tavole; questo farà parte di una relazione dettagliata che verrà allegata al verbale della conferenza di servizi e ognuno potrà fare le proprie considerazioni in merito.

Comandante Tenente di Vascello Stefania BATTISTA (UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI FANO): Sottolinea che la Capitaneria di Porto di Pesaro è rappresentata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano all'uopo delegata.

Arch. Adriano GIANGOLINI: in relazione al parere espresso da parte della Capitaneria di Porto di Pesaro e sopra richiamato, esplicita che questo PRG riconosce due ambiti che non vengono modificati rispetto alla situazione vigente: quello portuale delimitato e contrassegnato da una sigla, nel quale vige il Piano Regionale dei Porti ed il Piano Regolatore Portuale approvato nel 2009; l'ambito della zona costiera per la quale si rimanda al Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere ed al Piano Particolareggiato delle Spiagge vigente.

Comandante Tenente di Vascello Stefania BATTISTA (UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI FANO): conferma quanto esposto dalla Capitaneria di Porto di Pesaro ed alla luce di quanto evidenziato dal Dirigente Giangolini, sottolinea che non sussistono motivi ostativi.

Geom. Marco LUCERTINI (A.E.S. - Fano Distribuzione Gas S.r.l.): si allinea al parere favorevole di ASET e sottolinea che di volta in volta, durante le fasi esecutive, si esprimerà ed evidenzierà particolari necessità.

Arch. Fabiano ZIGLIANI (Responsabile UFFICIO URBANISTICA COMUNE DI MONDOLFO): chiede chiarimenti circa gli aspetti che riguardano le infrastrutture che potenzialmente si riflettono sulla pianificazione del nostro comune confinante; in particolare viene richiamato un elaborato delle infrastrutture viarie dove si rileva la presenza di diverse opzioni e si chiede in particolare chiarimenti sulle opzioni presentate.

Arch. Adriano GIANGOLINI: sottolineando la pertinenza della richiesta, specifica che il piano è costituito da elaborati di zonizzazione in scala 1:2000 e 1:5000 e sono elaborati prescrittivi e conformativi delle proprietà e può costituire vincolo preordinato all'esproprio; poi ci sono degli elaborati in grande scala - 1:20.000 - che riportano delle previsioni strutturali di progetti che vengono concertati a livello sovracomunale in cui intervengono Enti e Ministeri, si tratta per esempio dell'arretramento della ferrovia e della statale a Sud del Metauro. In questi elaborati si manifesta principalmente la volontà del Comune a recepire al momento opportuno queste infrastrutture sul territorio. Viene anche specificato che per quanto riguarda la strada che dovrebbe collegare i due comuni costieri di Fano e Mondolfo, la Provincia di Pesaro Urbino su mandato di entrambi i comuni, sta definendo uno studio di prefattibilità su un eventuale arretramento della Strada Statale Adriatica Sud. Pertanto per queste infrastrutture il PRG non può indicare delle soluzioni certe.

Viene chiarito quindi che nel PRG viene riportato l'allargamento della Strada di Mezzo, poi nell'elaborato a grande scala sono state riportate le due ipotesi, che la Provincia ha presentato e che devono però ancora essere sviluppate, di collegamento tra le nostre opere compensative che arrivano fino a Tombaccia e lo svincolo dell'uscita autostradale di Marotta. Pertanto per queste infrastrutture il PRG ad oggi non può indicare delle soluzioni certe.

Si sottolinea che anche per l'arretramento della ferrovia sono riportate diverse ipotesi: quella del tracciato a monte dell'autostrada che continua anche nel comune di Mondolfo; quella in fase di studio da parte di RFI che prevede un bypass tra i comuni di Fano e Pesaro in arretramento rispetto alla ferrovia Adriatica che prevede un rientro a sud di Fano in loc. Torrette. Ancora le soluzioni non sono definitive così come il riutilizzo dell'area di sedime della ferrovia attuale, per esempio come greenway in accordo con il comune di Pesaro. Queste previsioni nel PRG attualmente non sono riportate alla scala 1:2000 e 1:5000.

Arch. Fabiano ZIGLIANI (Responsabile UFFICIO URBANISTICA COMUNE DI MONDOLFO): prendendo atto delle ipotesi non vincolanti ma di tipo strategico, esprime in ogni caso parere contrario al fatto che la ferrovia possa rientrare sull'asse esistente, a nord di Marotta e quindi si vorrebbe che l'arretramento della ferrovia continui anche per il comune di Mondolfo; mentre per l'arretramento della Statale Adriatica si attende l'evoluzione del progetto della Provincia.

Arch. Marzia DI FAZIO (PROVINCIA PESARO URBINO): chiede di verificare anche le proposte di infrastrutture verso Nord che interferiscono con il comune di Pesaro.

Arch. Adriano GIANGOLINI: Le linee ferroviarie presentate sulla tavola sono ipotesi; noi ci siamo confrontati con il Comune di Pesaro ed abbiamo interloquito con il precedente Governo ed RFI. Sono state inserite anche tracce presenti nel PTC che prevedeva dei corridoi per l'arretramento dell'A14.

Arch. Marzia DI FAZIO (PROVINCIA PESARO URBINO): sottolinea che le perplessità evidenziate dal comune di Pesaro non riguardano principalmente la ferrovia ma il tracciato indicato di colore verde per l'arretramento della Statale Adriatica Nord di fianco all'A14

Arch. Adriano GIANGOLINI: Specifica che il tracciato verde è un tracciato di tipo storico, è una complanare all'autostrada che è stata studiata negli anni '70 come alternativa alla Statale 16; abbiamo anche degli studi fatti da ANAS sempre negli anni '70 e quindi anche in questo caso il Comune di Fano la prevede come scelta di tipo strategico e non conformativo, ritenendo che possa essere studiata dai due comuni costieri di Fano e Pesaro come alternativa alla S.S. 16 per ovviare a problemi di congestione di traffico esistenti sulla statale. Il cerchio rosso identifica il nuovo casello monodirezionale in località Fenile che Società Autostrade e Regione stanno studiando; questo casello è stato riportato anche nelle tavole di zoning. Si ribadisce comunque che il comune di Pesaro potrà far pervenire le sue osservazioni.

Arch. Simona GUIDA (SOPRINTENDENZA): chiede di specificare le richieste del dirigente del comune di Mondolfo in merito all'arretramento della ferrovia.

Arch. Adriano GIANGOLINI: richiama quanto già detto in precedenza, sottolineando che la previsione, fatta da RFI, della "bretella di rientro" a Torrette nasce dal fatto di non riuscire a finanziare l'arretramento di tutta la ferrovia in un'unica soluzione, è una scelta dovuta al budget. In ogni caso vi sono tanti interrogativi tant'è che nella tavola delle infrastrutture sono stati inserite le diverse ipotesi. Anche la localizzazione della nuova stazione ferroviaria è indicativa; è stato affidato un'incarico all'Arch. Tamino per degli studi di valutazione dell'impatto della nuova infrastruttura ferroviaria compresa la nuova stazione di Fano; altro tema è comprendere, una volta arretrata la ferrovia, cosa diventerà il sedime di quella dismessa lungo la costa; confrontandosi i comuni di Fano e Pesaro sono orientati per realizzare una greenway, con mobilità dolce o metropolitana di superficie, ma ancora i discorsi sono ancora molto embrionali.

Arch. Simona GUIDA (SOPRINTENDENZA): sottolinea, in merito alle infrastrutture di tipo strategico e non conformativo, che in ogni caso gli enti si devono esprimere secondo le proprie competenze sull'ipotesi più

avvalorata. In merito a questo e soprattutto considerato che in realtà la costa non si libera da un tracciato che taglia i centri urbani dalla costa, si evidenzia che la scelta dell'arretramento della ferrovia andrà poi all'interno ad interferire con delle zone molto sensibili del territorio; quindi il litorale non viene ricucito e viceversa si va a compromettere parte dell'entroterra. Inoltre, in riferimento alla strada di collegamento Fano-Pesaro di cui si è tanto discusso e sulla quale è stato speso tanto tempo per capire quale fosse la soluzione migliore, si evidenzia che il tracciato complanare all'autostrada sia un duplicato soprattutto per il fatto che, come detto in precedenza, il casellino sia in fase di progettazione preliminare e che lo stesso consenta di utilizzare l'autostrada come collegamento con Pesaro; oltretutto questo tracciato complanare era stato già valutato dalla Soprintendenza ed era risultato un tracciato complesso dal punto di vista territoriale, pertanto si ribadisce che sembra una scelta non troppo efficace soprattutto perché duplica il tracciato autostradale e la scelta del casello escluderebbe la complanare o viceversa. *"Pertanto la domanda che sorge è su che cosa ci si deve esprimere."*

Arch. Adriano GIANGOLINI: l'arretramento della ferrovia non è una duplicazione, la ferrovia adriatica viene traslata a monte; il tema è cosa diventa il tracciato attuale, per esempio si diceva una greenway dedicata alla mobilità dolce, piste ciclabili, filobus oppure trasporto pubblico con guida assistita, in ogni caso nella visione del comune deve diventare una cerniera verde. La sensibilità dei luoghi che l'arretramento della ferrovia attraversa, è nota a tutti e dalla tavola delle infrastrutture strutturali i percorsi tratteggiati sono previsti in galleria.

In riferimento alla previsione della complanare all'autostrada, questa infrastruttura è stata studiata, ma non nel dettaglio, dagli anni '70 ma queste scelte, come ribadito in precedenza, non sono conformative della proprietà, esprimono una tensione del comune verso un probabile approfondimento e studio dell'infrastruttura indicata. Il PRG è formato da elaborati prescrittivi e descrittivi.

Arch. Marzia DI FAZIO (PROVINCIA PESARO URBINO): chiede se il tratto di strada da Belgatto al casellino sia conformativo.

Viene visualizzata a schermo la previsione del casellino partendo dalla rotatoria del Belgatto, chiarendo che è una previsione di tipo conformativo.

Arch. Adriano GIANGOLINI: sottolinea che il progetto del casellino si trova in una fase di studio di fattibilità, qualora dovessero emergere indicazioni più puntuali o rettifiche, verranno inserite all'interno delle nostre previsioni di zonizzazione.

Arch. Marzia DI FAZIO (PROVINCIA PESARO URBINO): sottolinea che il Servizio Urbanistica e VAS non si esprimerà in questa fase ma nell'ambito della procedura di VAS, quindi dopo l'adozione del PRG; in seguito comunica a nome del Servizio Viabilità il parere favorevole, mentre per il Servizio Ambiente, che deve esprimere la Valutazione d'Incidenza, si esprimerà nell'ambito della procedura di VAS, ossia durante la pubblicazione del PRG adottato. Il Servizio Ambiente segnala che dovrà essere presentato il Format Proponente della Vinca, ossia il modello obbligatorio previsto dalle linee guida regionali.

Geom. Tiziana DIAMBRA (REGIONE MARCHE - Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio - Settore Genio Civile Marche Nord e Rappresentante unico della Regione): passa la parola ai colleghi della Direzione Ambiente e Risorse Idriche, Arch. Moccia ed Ing. Bocchino per esporre il loro contributo in merito alle zone di salvaguardia delle risorse idropotabili, in quanto tecnici esperti deputati alla tutela della risorsa idrica, come struttura regionale.

Geol. Francesco BOCCHINO (REGIONE MARCHE – Direzione Ambiente e Risorse Idriche): sottolinea che in mattinata è stato inviato un contributo scritto, sia al Rappresentante unico regionale che per conoscenza al comune di Fano. In sintesi in questo documento sono stati sottolineati alcuni aspetti che vanno chiariti meglio a livello di normativa in riferimento al Piano di Tutela delle Acque (PTA). Manca l'individuazione della fascia di rispetto del punto di captazione idropotabile di Cerbara sul Fiume Metauro. Inoltre alcune zone di

rispetto e anche di protezione delle zone di captazione, intersecano alcuni ambiti di completamento o di espansione dove sono previste delle trasformazioni pertanto nelle schede dei comparti andrebbero date delle indicazioni per la tutela delle risorse idropotabili.

La Regione sta procedendo in collaborazione con le AATO all'individuazione delle aree di salvaguardia definitive per superare l'indicazione generale degli ambiti provvisori definiti dai 200 metri di raggio.

In ogni caso si rimanda al parere acquisito con prot. n. 41981 del 27/04/2023.

Arch. Adriano GIANGOLINI: chiarisce che solitamente quando si ricade della fascia di rispetto dei 200 metri, per gli insediamenti si prescrive la realizzazione di fognature doppie per evitare le perdite ed ovviamente sono vietate le fognature a dispersione. Di conseguenza all'art. 79 delle NTA del PRG 2023 la frase "nelle zone di rispetto è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento" andrà sostituita con la seguente "nelle zone di rispetto è vietato l'insediamento di fognature a dispersione e pozzi perdenti; per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento"

Geol. Francesco BOCCHINO (REGIONE MARCHE – Direzione Ambiente e Risorse Idriche): evidenzia che per quanto riguarda la costa non ci sono osservazioni in merito. Si concorda infine con quanto richiesto dall'Ing. Marini di Enel Green Power in merito all'esclusione di nuovi recapiti di acque reflue nel Canale Albani, fatti salvi quelli ad oggi esistenti.

Geom. Tiziana DIAMBRA (REGIONE MARCHE - Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio - Settore Genio Civile Marche Nord e Rappresentante unico della Regione): si esprime ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01 e sulla compatibilità idraulica (L.R. 22/2011). Sottolinea che il piano proposto ripropone molti dei comparti già presenti anche se vengono modificati e in parte anche ridotti sensibilmente, comparti su cui la Regione Marche (o Provincia in precedenza) si era già espressa in sede di approvazione del PRG vigente ed il parere era stato espresso sulla base delle conoscenze e delle normative vigenti a quel tempo, che oggi si sono arricchite sia in relazione agli studi di approfondimento fatti e sulla base degli eventi che si sono manifestati. Il contributo del settore è dato in linea generale perché è necessaria una collaborazione per arrivare ad una soluzione compatibile che possa coniugare le esigenze dell'amministrazione comunale e quelle di un'istruttoria volta alla salvaguardia del territorio.

Si richiede pertanto una integrazione della documentazione specialistica prodotta, che è parte integrante e sostanziale del PRG, in relazione alla mancanza, sia negli studi geologici che idrologici e idraulici, di una sintesi conclusiva che espliciti un giudizio di compatibilità delle proposte di sviluppo con le condizioni geomorfologiche, idrauliche del territorio; si tralascia la sismica che con gli studi di MZS di livello 2, è stata già recepita nelle NTA del PRG vigente e prevede tutta una serie di indagini correlate agli esiti dello studio e non pone prescrizioni ostative all'edificazione.

Da un punto di vista geologico e geomorfologico, topografico manca un giudizio di compatibilità; in realtà per le aree che rientrano in un giudizio di fattibilità G1 e G2 (interventi in pericolosità media e moderata) non sussistono grossi vincoli, mentre le criticità nascono per quelle aree dove viene individuata una fattibilità condizionata (interventi in pericolosità elevata e molto elevata) laddove le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche vengono subordinate ad una valutazione delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva e contestuale realizzazione di eventuali interventi di messa in sicurezza per il G3 e addirittura subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione per quanto riguarda il G4. In definitiva quanto sopra descritto non è coerente con la norma dell'art. 89 del DPR 380/01 ma anche la L.R. 22/2011, perché queste valutazioni devono essere fatte prima di introdurre una scelta di trasformazione urbanistica; queste aree di trasformazione sin dalla loro formazione devono tener conto dell'attitudine e dell'idoneità dei luoghi ad accogliere le previsioni di sviluppo e in ogni caso le istruttorie da parte del nostro settore vengono ispirate da principi di assoluta cautela.

Negli studi specialistici prodotti si parte già da una valutazione che mette in dubbio la fattibilità degli interventi a meno che la stessa non venga dimostrata in fase attuativa. Pertanto si ritiene necessario chiarire alcuni aspetti; la difficoltà è rappresentata dal fatto che alcuni comparti, anche vigenti, sono stati classificati in pericolosità G3 e G4, di conseguenza sarà necessario verificarli; siccome si è capito che ci sono dei margini di rivalutazione per i comparti che ricadono in zona 1 e 2 occorre esprimere in modo esplicito la fattibilità e

compatibilità mentre per quanto riguarda le G3 e G4 occorre produrre degli approfondimenti degli studi geologici che si possono sostanziare in alcuni casi, con delle precisazioni e chiarimenti per ogni singolo comparto su quello che sono stati i fattori che hanno portato a determinare le scelte, che per esempio alcune volte sono di natura topografica (per esempio sull'area di trasformazione esiste, per una porzione, una scarpata che presenta una pendenza maggiore del 30% da verificare non tutta l'area potrà essere considerata edificabile). In relazione a questi rilievi si sottolinea la necessità di un confronto con il nostro ufficio per discriminare queste situazioni più critiche; anche perché alcune di queste aree di trasformazione avevano ricevuto, in precedenti pareri, prescrizioni molto cautelative e pertanto a seguito di prescrizioni molto cautelative ed individuando quali potrebbero essere le aree edificabili o meno. Per questo lavoro certissimo ci si rende comunque disponibili ad una collaborazione per arrivare al risultato finale.

Per quanto riguarda gli aspetti idrologici-idraulici l'esigenza è quella di ricondurre gli studi prodotti alle disposizioni dei criteri di cui alla DGR 53/2014 perché abbiamo verificato che su tutte le aree è stata fatta una sorta di verifica a livello preliminare mentre la norma stabilisce che per zone che sono vicine a corsi d'acqua demaniali o per i quali si sono manifestati eventi alluvionali importanti è necessaria una verifica almeno a livello semplificato o completo nel caso in cui la verifica semplificata non garantisca una sicurezza idraulica sull'area. Sicurezza non solo dovuta all'erosione del corso d'acqua ma anche dovuta alla possibile evoluzione alle scarpate fluviali. Quindi viene richiesto di ricondurre tutto all'applicazione della DGR 53/2014.

Al fine agevolare la predisposizione delle integrazioni si evidenzia che su molte delle aree di trasformazione erano state imposte delle prescrizioni molto cautelative che, come Autorità Idraulica preposta alla gestione del Demanio Idrico avevamo imposto nonostante non ci fosse ancora la DGR 53/2014 in attuazione della L.R. 22/2011; queste prescrizioni date non si ritrovano nelle schede comparto mentre invece potrebbero essere molto utili per le opere di mitigazione atte a conseguire la compatibilità idraulica; si cita per esempio il deviatore previsto per la zona industriale di Bellocchi sul Rio della Carrara, oppure delle vasche di laminazione che dovevano essere previste su alcuni fossi che dalla zona collinare scendono verso il mare e che presentano diverse criticità, per esempio il Rio Crinaccio; tali prescrizioni erano derivate dal rilievo sulle criticità del reticolo superficiale minore che si ritrovano nella tavola richiesta per l'ultimo PRG, quello vigente; si aggiunge a queste criticità rilevate anche la mancanza strutturale di reti efficienti per lo smaltimento delle acque meteoriche. Ci sono poi comparti dove c'è l'impossibilità per lo scarico delle acque superficiali, per questi casi si posti dei limiti e prescrizioni per l'edificabilità. Si richiamano anche, sempre sul tema della pericolosità idraulica non da alluvionamento ma da allagamento, quelle aree a sud del Metauro che sono soggette ad allagamenti improvvisi che sono state cartografate nelle tavole della pericolosità idraulica e sono generate, come risulta da uno studio effettuato, da una commistione tra il reticolo idrografico principale e la rete di drenaggio delle acque meteoriche; è chiaro che questi aspetti critici nell'ambito della compatibilità idraulica devono essere approfonditi per comprendere quali sono le modalità di smaltimento delle acque soprattutto per i nuovi comparti, con particolare riferimento ai nuovi campeggi dove sicuramente saranno previste aree impermeabili, nuovi scarichi per lo smaltimento delle acque superficiali;

a questo riguardo si condividono le prescrizioni dell'art. 107 delle NTA che riteniamo che debbano essere esplicitate nelle schede di comparto; invece nelle schede comparto si legge indistintamente che lo smaltimento delle acque verrà realizzato con lo smaltimento al suolo, cosa che si contesta perché ci sono aree in cui questo non è possibile. Riassumendo sono stati evidenziati i comparti che dal punto di vista geologico e idraulico necessitano di essere verificati e approfonditi; per molti di questi comparti sarà sufficiente fare una relazione o una scheda correttiva dove dovranno essere esplicitati i fattori che hanno determinato la classificazione di pericolosità elevata che altrimenti sarebbe ostativa della realizzazione degli interventi.

Di conseguenza andranno riscritti l'art. 112 perché la fattibilità degli interventi non può essere procrastinata ma deve essere definita oggi e l'art. 97 dove vengono definite le classi di fattibilità degli interventi.

Manca la fattibilità relativa agli aspetti idraulici in cui siano esplicitati gli interventi necessari per la messa in sicurezza.

Sarebbe opportuna anche una valutazione di sostenibilità di tipo economico delle scelte urbanistiche, sulla base anche di una preventiva valutazione del bilancio costi-benefici considerando gli oneri che derivano dal mantenimento in efficienza delle misure mitigative previste, che possono essere anche di tipo strutturale da rendere l'attuazione del comparto insostenibile da un punto di vista economico.

Per quanto riguarda le opere compensative rivolte al perseguimento dell'invarianza idraulica oggi ci si limita a dire che non è detto che le stesse debbano essere delle opere drenanti ed in ogni caso saranno riviste nel-

la progettazione attuativa, si prende atto che sono stati fatti i calcoli dei volumi di compensazione ma che comunque dovranno essere riverificati alla luce dell'effettiva variazione di permeabilità derivante dal progetto attuativo/esecutivo dell'intervento; si sottolinea invece che non sarà sempre possibile fare sistemi drenanti o di infiltrazione facilitata o che prevedano dispersioni al suolo, quanto invece sarà forse necessario una enfaticizzazione delle misure di invarianza, con un sovradimensionamento delle vasche proprio perché ci sono problemi di recapito delle acque smaltite.

Inoltre sembra che non sia stata indicata la salvaguardia delle fasce di pertinenza idraulica lungo le sponde dei corsi d'acqua secondo quanto disposto dalla normativa vigente (R.D. 523/1904-L.37/1994-PAI-PTA-D.Lgs 152/2006...); queste fasce sono necessarie, anche da normativa, perché destinate a favorire le naturali dinamiche evolutive dell'alveo e al mantenimento dei caratteri di naturalità e della qualità ambientale del corpo idrico e costituiscono aree di libero accesso per eventuali interventi di pulizia e manutenzione idraulica, per cui non possono essere previsti usi che non siano compatibili con le suddette finalità. Nel PRG vigente doveva essere stato inserito un articolo specifico per queste fasce.

Altro aspetto da considerare sono le interferenze che ci possono essere tra le aree di trasformazione e le aree pubbliche del Demanio Idrico, per cui oltre a non doverle considerare nel calcolo delle superfici territoriali o fondiari essendo aree di proprietà pubblica ed esenti da estimo che non generano potenzialità edificatoria, vanno anche salvaguardate prevedendo queste fasce di 10 mt per lato con previsioni di eventuali spazi di allargamento del corpo idrico.

Per i permessi di costruire convenzionati si dovrà specificare se rientrano tra i piani attuativi o meno e quindi se saranno soggetti ad ulteriore richiesta di parer ex art. 89 del DPR 380/01 per la fase attuativa.

Si riporta infine l'attenzione sull'interferenza tra le previsioni urbanistiche vigenti e riproposte con le zone di esonazione del PAI, per tali zone si chiede un controllo di coerenza e si chiede che l'Amministrazione comunale specifichi se con la proposta del nuovo PRG l'esposizione al rischio incrementi o meno rispetto alle previsioni vigenti e per tutti questi comparti dovrà essere detto che l'Amministrazione comunale intenderà procedere con studi di mitigazione per l'attuazione delle previsioni, ai sensi dell'art. 23 della NA del PAI.

Mentre per le infrastrutture che sono indicate e definite in fase embrionale al momento non ci si esprime demandando il parere a progetti approfonditi e corredati di specifiche analisi.

Si specifica infine che verrà trasmesso un contributo scritto in merito a quanto espresso sopra.

Ing. Simone GALARDINI (consulente del gruppo di progettazione MATE): sottolinea che probabilmente nell'editing finale delle schede comparto c'è stato qualche inghippo tra uffici interni, per cui tutte quelle prescrizioni richiamate dalla Regione sono saltate e nella stesura presentata non sono comparse. Si vedrà pertanto, confrontandosi con gli uffici regionali, di recuperare tutto questo apparato di prescrizioni precedentemente indicato.

Arch. Simona GUIDA (SOPRINTENDENZA): Sottolinea che in qualità di rappresentante unico degli enti statali non sono pervenuti pareri da altri enti. In seguito chiede se, visti i sottopassi ferroviari che consentono la valorizzazione del litorale, la ferrovia si è espressa in merito.

Arch. Adriano GIANGOLINI: Specifica che i sottopassi sono previsioni comunali; RFI non si è espressa, non ha inviato parere, negli ultimi anni ne sono stati realizzati 3 di nuovi ed RFI è concorde nella realizzazione di tali sottopassi perché migliorano le condizioni di sicurezza ed evitano gli attraversamenti dei binari.

Arch. Simona GUIDA (SOPRINTENDENZA): Riallacciandosi all'intervento di Diambra, si chiede che venga effettuata la verifica di fattibilità strutturale del territorio per quanto riguarda i comparti su aree sensibili. Per gli aspetti di stretta competenza, lasciando perdere le previsioni infrastrutturali di cui abbiamo parlato inizialmente, si chiede in merito alle Terme di Carignano una spiegazione sulle previsioni anche alla luce del parere espresso dalla Soprintendenza in merito all'accordo di programma nel 2016.

Arch. Adriano GIANGOLINI: chiarisce che l'area delle Terme di Carignano è stata recentemente acquisita da una società di Macerata, che opera nel campo della sanità privata; è stata acquisita dal fallimento della precedente ditta proprietaria e ad oggi hanno presentato un progetto preliminare in cui esprimono il loro

progetto di rilancio di questa zona; a parte una possibile idea non abbiamo ricevuto una proposta complessiva per cui in attesa del progetto e dei relativi dati urbanistici, l'amministrazione comunale ha confermato le previsioni di PRG vigente. Ricorda che il PRG vigente è stato messo in discussione da una proposta di accordo di programma, che poi però non è andato a compimento; a breve dovremmo avere una proposta completa sia in relazione alle destinazioni d'uso che ai carichi urbanistici per l'area delle Terme.

Arch. Simona GUIDA (SOPRINTENDENZA): dichiara che la Soprintendenza è aperta ad attendere e valutare le future proposte e d'altra parte non si può non considerare quello che era stato puntualmente detto per quanto riguardava l'accordo di programma che poi non si è chiuso e che in realtà prefigurava una potenzialità urbanistica di quell'area rispetto a quello che il PRG vigente prevede che si considera una previsione sovradimensionata. Non si può dare pertanto un parere favorevole alla riproposizione delle previsioni del PRG vigente; si resta in attesa della nuova proposta. Anche la ricostruzione del borgo di Carignano dovrà essere valutata con attenzione.

Altro argomento delicato è il centro storico di Fano, in considerazione del fatto che il piano particolareggiato vigente decade. Si tratta di una scelta molto delicata che necessita di un confronto puntuale e dettagliato con l'amministrazione; ad esempio la ristrutturazione edilizia vincolata o la ristrutturazione edilizia prevista per alcuni edifici che prospettano in quelle fasce molto sensibili come quelle che si affacciano alle mura del centro. Ci sono anche alcune questioni formali relative alla NTA in merito ad autorizzazioni o meno da richiedere alla Soprintendenza (alcune già sottolineate dalla collega Venanzoni).

Ci sono diverse questioni da prendere in esame, come ad esempio la questione dei pannelli fotovoltaici in centro storico o la vigna o meno del Piano dei Dehors, visto che nelle NTA viene richiamato.

Arch. Adriano GIANGOLINI: chiarisce che il Piano dei Dehors è un regolamento, è vigente e non verrà inserito nel PRG perché non ha una rilevanza urbanistica ma di decoro urbano; specifica inoltre che detto piano non verrà intaccato né modificato dal nuovo PRG.

Arch. Simona GUIDA (SOPRINTENDENZA): chiede chiarimenti in merito al potenziamento della Strada di Mezzo

Arch. Adriano GIANGOLINI: chiarisce che nel nuovo PRG, come in quello vigente, è riportato l'ampliamento della Strada di Mezzo per cercare di alleviare il traffico della SS 16 in direzione sud; da sempre viene individuata come soluzione alternativa alla statale una strada a monte, come diversivo per il traffico costiero; però i due comuni, Mondolfo e Fano, insieme alla Provincia stanno valutando la soluzione ottimale per risolvere queste problematiche. La Provincia ha presentato uno studio con due opzioni, una delle quali prevede la realizzazione di una strada a monte dell'autostrada A14, se questa ipotesi sarà la prescelta non avrebbe più senso prevedere l'ampliamento della Strada di Mezzo che rimarrebbe una strada a traffico locale e magari di tipo turistico. Siccome questi studi della Provincia sono ancora a livello preliminare, nella zonizzazione del nuovo PRG si è scelto di mantenere le previsioni vigenti con l'ampliamento della Strada di Mezzo da Tombaccia fino a Marotta.

Arch. Fabiano ZIGLIANI (Responsabile UFFICIO URBANISTICA COMUNE DI MONDOLFO): sottolinea la perplessità di utilizzare la Strada di Mezzo come complanare, quando oggi è una strada per passeggiare ed andare in bici.

Arch. Simona GUIDA (SOPRINTENDENZA): chiede spiegazioni in merito alle previsioni per le casette dell'impianto originario di Metaurilia, di cui molte hanno perso la loro originaria identità e sottolinea che piuttosto che dare un'opportunità di ampliamento e quindi di ulteriore trasformazione a questi elementi, quelli residui forse viceversa dovrebbero essere tutelati, o quantomeno la tipologia originaria di questo insediamento dovrebbe essere riconosciuta o quantomeno l'ampliamento potrebbe essere dato nell'area di pertinenza non in applicazione diretta al fabbricato al fine di non snaturare ulteriormente l'impianto originario.

Arch. Adriano GIANGOLINI: chiarisce che queste zone sono individuate come A2, di interesse storico, e quando all'interno del crocino compare la sigla Mt si identificano gli edifici della Borgata Metaurilia che sono tutelati e normati dall'art. 16 delle NTA.

Arch. Simona GUIDA (SOPRINTENDENZA): sottolinea che anche altre tipologie come per esempio le schiere in centro storico o individuate in altre zone A2 (per esempio al Lido) necessitano di norme che vanno studiate singolarmente, inoltre si chiede se nel centro storico è prevista l'applicabilità del Piano Casa anche laddove è individuata la tipologia T6 (Moderno contemporaneo) oppure la Ril "Ristrutturazione edilizi vincolata".

Arch. Adriano GIANGOLINI: sottolinea che se le norme non sono chiare si specificherà meglio che nelle zone A1, dove è possibile effettuare la Ril "Ristrutturazione edilizi vincolata", non sarà possibile l'ampliamento del 20%.

Arch. Simona GUIDA (SOPRINTENDENZA): chiarisce che per tutta questa serie di implicazioni normative, per il centro storico dovrà essere effettuata una valutazione attenta e puntuale; per esempio la Memoteca è individuata come T6 per cui è ammessa anche la ristrutturazione edilizia e questa tipologia di intervento non è condivisibile. In sostanza, trasferire nel PRG delle norme specifiche sul centro storico che si regolano edificio per edificio, necessita per la Soprintendenza di un esame condiviso e puntuale edificio per edificio.

Arch. Adriano GIANGOLINI: fa una sintesi di quanto espresso dalla Soprintendenza: per le Terme di Carignano si sospende il giudizio in attesa di vedere la proposta da parte della nuova proprietà; per il centro storico si procederà ad un esame condiviso tra Soprintendenza e amministrazione comunale; i comparti si rivedranno a seguito di ciò che la Regione dirà sulla sensibilità territoriale che è stata sollevata e poi rimangono le infrastrutture definite strategiche.

In seguito si sintetizzano le risultanze della presente conferenza: in relazione alle richieste di integrazione della Regione Marche – Genio Civile, insieme al Geologo Moretti e all'ingegnere idraulico Galardini ci si interfacerà con la Regione e si cercherà di ottemperare quanto prima alle richieste; in relazione alle richieste della Soprintendenza stabiliremo degli incontri di confronto per il centro storico, si solleciterà gli amministratori per le Terme di Carignano ed infine sarà riconvocata la conferenza di servizi. Si ricorda che anche l'U.O. PRG dovrà fare delle precisazioni e correzioni di refusi che verranno inserite per la prossima convocazione.

Viene poi data la parola al Geologo Leonardo Moretti per replicare in maniera sintetica quanto espresso dal Genio Civile:

Geol. Leonardo MORETTI (DREAM consulente della Soc. MATE): specifica che si propone la modifica dell'art. 97 delle NTA di PRG, premettendo che non vi sono comparti o interventi in pericolosità geomorfologica molto elevata; abbiamo due interventi che ricadono in pericolosità geomorfologica per frana quiescente dei quali uno, AT-59-PA, è già stato valutato nel precedente PRG. Per quanto riguarda le prescrizioni ed i condizionamenti datati questi due comparti ed anche alle restanti aree di previsione che secondo noi ricadono, per fattori non legati a frane, nelle pericolosità elevate non individuiamo differenze sostanziale rispetto a quelle che erano state già dettate in aree simili del precedente piano regolatore.

Di seguito il Geol. Moretti descrive la modifica dell'art. 97 delle NTA in seguito ai tavoli tecnici tenuti con i tecnici della Regione

Arch. Adriano GIANGOLINI: precisa che la proposta descritta dal geologo Moretti sarà oggetto di confronto puntuale con i tecnici della Regione Marche, in relazione al contributo che verrà inviato dalla Regione stessa.

Il Presidente dichiara di **sospendere i lavori della conferenza** in attesa di confronto con Regione Marche e Soprintendenza al fine di produrre le integrazioni necessarie all'ottenimento dei pareri propedeutici all'adozione del PRG.

La riunione termina alle ore 13:00 circa.

Si allegano:

- **all. 00:** parere **RFI**, acquisito in data 29/03/2023 – prot. n. 32146;
- **all. 01:** parere **CAPITANERIA DI PORTO DI PESARO**, acquisito in data 06/04/2023 – prot. n. 35456;
- **all. 02:** parere **ASET SpA - Azienda Servizi sul Territorio**, acquisito in data 26/04/2023 – prot. n. 41160;
- **all. 03:** parere **REGIONE MARCHE - DIREZIONE AMBIENTE E RISORSE IDRICHE**, acquisito in data 27/04/2023 – prot. n. 41981;
- **all. 04:** parere **REGIONE MARCHE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO - SETTORE GENIO CIVILE MARCHE NORD**, acquisito in data 28/05/2023 – prot. n. 42425;
- **all. 05:** parere **Autostrade per l'Italia S.p.A.**, acquisito in data 11/05/2023 – prot. n. 46653;
- **all. 06:** parere **Snam Rete Gas S.p.A.** acquisito in data 14/04/2023 – prot. n. 37870;
- **all. 07:** parere **Agenzia delle Dogane** acquisito in data 11/04/2023 – prot. n. 36193;
- **all. 08:** parere **Agenzia delle Dogane** acquisito in data 11/04/2023 – prot. n. 36193;
- **all. 09:** parere **ARPAM** acquisito in data 27/04/2023 – prot. n. 30760;

Il presente verbale, completo di allegati, verrà inviato ai Progettisti e a tutti gli altri soggetti regolarmente convocati.

Il Segretario verbalizzante
della Conferenza
Arch. Ombretta Pietrelli

Il Presidente della Conferenza e RUP
Dirigente del Settore Urbanistica
Arch. Adriano Giangolini

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21, 2°c. del D.Lgs n. 82/2005, in sostituzione del documento cartaceo e della firma autografa.

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 29/3/2023
RFI-NEMI.DOIT.AN.INGVA00
18\PI\2023\0001407

Vice Direzione Generale Network Management Infrastrutture
Direzione Operativa Infrastrutture
Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Ancona
S.O. Ingegneria
Il Responsabile

Spett.le Comune di Fano
SETTORE IV – URBANISTICA
U.O. Pianificazione Urbanistica/Territoriale del
Comune di Fano, Via Froncini n. 2,
Pec: comune.fano@emarche.it

p.c. Unità Territoriale di Ancona
Sede

Oggetto: Pratica nr. 9110 – Istanza autorizzazione in deroga 753/80 – Cds “Acquisizione Piani Relativi All’adozione Del Nuovo Piano Regolatore Generale Del Comune Di Fano ai Sensi Dell’art. 26 Della L.R. 34/92 E S.M.I. – Variante PRG Fano

In riferimento all’istanza relativa all’intervento indicato in oggetto, registrata in arrivo al protocollo RFI-NEMI.DOIT.AN.ING\PEC\A\2023\0000897 del 22/03/2023, esaminata la documentazione ricevuta, si rappresenta quanto segue:

La linea ferroviaria Fano-Urbino è stata individuata a uso turistico dalla Legge n. 128 del 9 agosto 2017, che ha come finalità “... la salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, che comprendono i tracciati ferroviari, le stazioni e le relative opere d’arte e pertinenze... ..” e quindi non dismessa e sottoposta alla disciplina del DPR 753/80, così come la tratta ferroviaria Rimini-Ancona. Come tali dovranno considerarsi nella stesura della variante di PRG, che dovrà tenere conto dei seguenti vincoli/condizioni:

- Lungo i tracciati delle linee ferroviarie vige il limite di inedificabilità per una fascia di rispetto di 30 mt. dalla più vicina rotaia (ai sensi dell’art. 49 del DPR 753/80), per cui qualsiasi intervento di demolizione, ampliamento o realizzazione di nuovi manufatti o opere di urbanizzazione che ricada all’interno di tale fascia, dovrà essere subordinato al rilascio di autorizzazione in deroga da parte di questa S.O. ai sensi del DPR 753/80;
- Non saranno autorizzate nuove costruzioni/manufatti a destinazione residenziale/uffici nella fascia di vincolo ferroviario, cui DPR 753/80 (30 mt dalla più vicina rotaia), mentre potranno essere autorizzate nuove strutture a destinazione produttivo/commerciale ad una distanza non inferiore a 20 mt dalla più vicina rotaia;
- Non saranno autorizzati, ampliamenti sopraelevazioni o nuove costruzioni/manufatti, all’interno della fascia di vincolo ferroviario cui DPR 753/80, qualora ai sensi della normativa acustica vigente, siano classificati come ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura, ecc. ecc.);

Via G. Marconi, 44 – 60125 Ancona

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sezies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01589570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300






- Non saranno autorizzati cambi di destinazione d'uso dove la nuova destinazione risulti avere limiti più restrittivi per la componente rumore e vibrazione;
- Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici a destinazione residenziale/uffici già presenti all'interno della fascia di vincolo ferroviario, non saranno autorizzati aumenti di superficie/volume, né in avanzamento verso la sede ferroviaria né lateralmente, nonché variazioni alla sagoma ante-operam. mentre per quanto riguarda gli edifici a destinazione produttiva/commerciale potranno essere autorizzati aumenti di volume laterali, ma comunque a una distanza che sarà valutata secondo i criteri dettati dall'art. 60 del DPR 753/80;
- Gli interventi di urbanizzazione in adiacenza al tracciato ferroviario dovranno prevedere un'adeguata recinzione con caratteristiche conformi agli standard di sicurezza di RFI, a tutela e salvaguardia della sicurezza dell'esercizio ferroviario e della pubblica incolumità;
- Nel rispetto degli art. 44 e 45 del D.P.R. 753/80, tutte le acque superficiali dovranno essere regimentate lontano dalla sede ferroviaria, prevedendo ove necessario la realizzazione di cunette di raccolta ed ogni altra opera utile al loro allontanamento.
- Il posizionamento di sorgenti luminose ed essenze arboree dovrà essere effettuato conformemente alle disposizioni di cui agli art. 39 e 52 del DPR 753/80. In particolare, gli eventuali sostegni dell'illuminazione dovranno essere posizionati ad una distanza dal confine ferroviario pari alla loro altezza massima, aumentata di due metri, al fine di non creare soggezioni all'esercizio ferroviario in caso di ribaltamento.
- Le paline di illuminazione, i cartelli e le insegne pubblicitarie, installate su pali dovranno essere posizionati in modo tale che anche in caso di ribaltamento nessuna parte degli stessi cada su proprietà ferroviaria e dovranno essere oggetto di autorizzazione in deroga;
- L'eventuale posa dei pannelli solari dovrà avvenire tramite elementi con vetro antiriflesso e comunque in modo tale che gli stessi non producano in alcun caso abbagliamento verso la sede ferroviaria. Dovranno inoltre essere posti su strutture idonee a resistere alle azioni del carico vento.
- Le siepi, potranno essere poste a dimora solo se mantenute nel loro massimo ingombro, ad una distanza non inferiore a cm 50 dalla recinzione per consentire la loro manutenzione dall'interno della proprietà privata e la loro altezza non potrà comunque superare quella della adiacente recinzione.
- Le condotte idriche e fognarie ricadenti nella fascia 6-10 m dalla più vicina rotaia dovranno essere opportunamente protette con controtubo come da disposizioni tecniche contenute nel Decreto 04/04/2014, "Norme tecniche per gli attraversamenti e parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie e altre linee di trasporto", mentre quelle ricadenti nella fascia 10-30 m dalla più vicina rotaia dovranno essere preventivamente autorizzate in conformità con quanto prescritto dal DPR 11/7/1980 n. 753.



- I gasdotti andranno posizionati a distanza non inferiore ai 20 m dalla più vicina rotaia e se ricadenti nella fascia 20-30 m dovranno essere preventivamente autorizzati in conformità con quanto prescritto dal DPR 11/7/1980 n. 753.
- Eventuali opere di attraversamento della sede ferroviaria o di parallelismo alla stessa, dovranno essere sempre e comunque preventivamente autorizzate da questa Direzione, dietro esame di specifici elaborati tecnici, e disciplinati da apposita convenzione, recante norme e obblighi di gestione e manutenzione nonché gli oneri economici a carico del richiedente.

In relazione a quanto sopra indicato, ai fini del rilascio di un parere favorevole di massima, dovrà essere presentata una variante al PRG che recepisca i vincoli/condizioni sopra indicati.

Distinti saluti

Nicola Aquilanti




Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 Capitaneria di Porto di Pesaro

 Servizio Personale Marittimo/Attività Marittime e
 Contenzioso
 Sezione Demanio e Contenzioso

Indirizzo Telegrafico: COMPAMARE PESARO

Email: cppesaro@mit.gov.it PEC: cp-pesaro@pec.mit.gov.it

Al UFFICIO CIRCONDARIALE
 MARITTIMO di FANO
cp-fano@pec.mit.gov.it

e, p.c.: COMUNE di FANO
 Settore IV – Urbanistica
comune.fano@emarche.it

Prot. n°03-02/_____ Allegati descritti

Argomento: Acquisizione pareri relativi all'adozione del Nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Fano ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii.-

(Spazio riservato a
 protocolli, visti e
 decretazioni)

Riferimento n. 0029301 in data 22.03.2023 del Comune di Fano, assunta al protocollo n. 3914 in pari data.

Con la nota in riferimento, il Comune di Fano ha indetto una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 ter della legge 241/90 per l'acquisizione dei pareri relativi all'adozione del Nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Fano.

In relazione a quanto sopra, si chiede a codesto Ufficio Circondariale Marittimo di Fano di voler far conoscere - alla luce degli elaborati di progetto, che potranno essere eventualmente oggetto di approfondimento mediante contatti diretti con personale della Civica Amministrazione - le proprie considerazioni in merito, in particolare in relazione all'eventuale incidenza dell'intervento proposto sui profili legati alla sicurezza della navigazione, nonché sugli aspetti riguardanti in senso lato la tutela dominicale dei beni demaniali marittimi.

Si resta in attesa di cortese sollecito riscontro.-

IL COMANDANTE
 C.F. (CP) Claudia DI LUCCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Firmato Digitalmente da/Signed by
 CLAUDIA DI LUCCA
 In Data/On Date:
 giovedì 6 aprile 2023 09:46:19

Ricevuta di Protocollazione

19/04/2023

Comune di Fano

N.Protocollo 035456

Anno Protocollo 2023

Data 06/04/2023

Ora 16:34

Oggetto Protocollo nr: 4801 - del 06/04/2023 - CPPS - Capitaneria di Porto di Pesaro DEMANIO
- Acquisizione pareri relativi all'adozione del Nuovo Piano Regolatore Generale del
Comune di Fano ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii.-

Mittente Capitaneria di Porto di Pesaro

Data Arrivo 06/04/2023

**ASET S.p.A.**

via Luigi Einaudi, 1 - 61032 Fano (PU)

tel 0721.83391 - fax 0721.855256

info@cert.asetservizi.it

www.asetservizi.it

Partita IVA / Reg. Impr. 01474680418 - R.E.A. 144561

Cap. Soc. € 10.493.910 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Fano ex art. 2497 C.C. e ss.

Fano, 24/04/2023

Spett.le

COMUNE DI FANO**Settore IV – Urbanistica**

U.O. Pianificazione Urbanistica / Territoriale

Via M. Froncini, 2

61032 Fano (PU)

Pec: comune.fano@emarche.it

Prot. n. **ASET/SPA**
0004968/23 24/04/2023



Oggetto: ACQUISIZIONE PARERI RELATIVI ALL'ADOZIONE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FANO AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 34/92 E S.M.I. - **PARERE ASET**

In riferimento alla nota del Comune di Fano del 22/03/2023 nr. prot. 29301, esaminati gli elaborati progettuali si esprime **parere favorevole**.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato, a fronte dell'avvenuta adozione del Piano, provvederà a considerare gli sviluppi urbanistici previsti nell'ambito delle proprie attività di bonifica e/o estensione delle reti.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

AREA RETI E IMPIANTI**Il dirigente***(Dott. Ing. Matteo Lucertini)*

UF/EER

**DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA
DEL TERRITORIO**
Settore Genio Civile Marche Nord
PALEO

e, p.c.

COMUNE DI FANO
pec: comune.fano@emarche.it

OGGETTO: Piano Regolatore Generale del Comunale di Fano ai sensi dell'art. 26 della l.r. 34/92 e ss.mm.ii) – Acquisizione Pareri relativi all'adozione del nuovo PRG - Convocazione della Conferenza dei ex art. 14, c.3, legge 24171990.
Comunicazione contributo istruttorio per il parere regionale in Conferenza dei servizi del 27.04.2023

Ai fini del parere regionale nella conferenza dei servizi di cui all'oggetto si rappresentano nel seguito alcune indicazioni, per quanto di competenza sulla tutela delle risorse idriche.

Premessa

Si rappresenta, per opportuna conoscenza, che la Regione Marche, su proposta dell'AATO1, richiamati il comma 1 e 5 dell'art. 94 del D.lgs 152/2006, e nei tempi previsti art. 19 delle N.A. del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche (così come modificate dalla DGR 847/2021), procederà progressivamente all'individuazione degli ambiti definitivi delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che rivestono pubblico interesse.

Pertanto, entro il 31.12.2023 (salvo eventuali slittamenti), per i pozzi idropotabili con portata maggiore di 10 l/sec (ed entro il 31.12.2024 per quelli con portata uguale o minore) le AATO devono proporre alla Regione Marche l'individuazione delle aree di salvaguardia (zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione) che sostituiranno gli attuali ambiti provvisori (200 m di raggio) previsti dall'art. 94 del DLgs 152/2006, vigenti fino all'individuazione definitiva da parte della regione.

Questa fase comporterà oltre che la variazione delle attuali delimitazioni, probabilmente anche ulteriori norme, integrative a quelle dell'art. 94, comma 4, del 152/2006 che la stessa norma demanda alle Regioni di definire, quali: *“fognature, edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio, pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione”* (per le zone di rispetto) e *“misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali”* (per le zone di protezione).

Successivamente all'individuazione definitiva da parte della Regione, il comune dovrà provvedere ad adeguare il PRG secondo le indicazioni fornite dalla stessa Regione.

Sede centrale: via Palestro, 19 – 60122 Ancona - Tel. 071.8067338

Sede territoriale di Pesaro: Viale della Vittoria, 117 – Pesaro – tel. 0721.639173



Valutazioni su alcuni aspetti del PRG di FANO

Le zone di rispetto (fascia di 200 m di raggio dalla captazione) come definite dall'art. 94, comma 4, del d.Lgs 192/2006 sono riportate negli elaborati "zonizzazione zone urbane 1:2000" e "zonizzazione spazi aperti 1:5000" come "zone di rispetto dei pozzi comunali" e definiti all'art. 79 delle NTA come "pozzi idrici comunali".

Le zone di rispetto sono disciplinate coerentemente con l'art. 94, comma 4, del Dlgs 152/2006.

Il comma 8 inoltre, prescrive che *"nelle zone di rispetto è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento"*.

Per maggior chiarezza all'art. 79 delle NTA si suggerisce di inserire la dicitura: zone di tutela per le captazioni comunali ad uso idropotabile.

Le zone di protezione sono state individuate con una estensione di 500 m di raggio.

All'interno delle zone di protezione dei pozzi, l'art. 79, comma 6, delle NTA prevede le seguenti prescrizioni:

"sono vietati l'accumulo di concimi organici; lo spandimento di pesticidi e fertilizzanti, le discariche di qualsiasi tipo anche se controllate; i pozzi perdenti; lo stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti o sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive.

In merito allo spandimento dei pesticidi e fertilizzanti (chimici) la norma non si coordina con il comma 5 del medesimo art. 79 delle NTA che vieta l'utilizzo dei concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi *"salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche"*.

Cioè nelle zone di protezione, esterne a quelle di rispetto, sembra essere presente una indicazione normativa più vincolante per lo spandimento di pesticidi e fertilizzanti rispetto a quanto indicato per le zone di rispetto. Si ritiene opportuno rendere congruenti le indicazioni per lo spandimento di pesticidi e fertilizzanti sulle aree di protezione con quanto indicato nelle zone di rispetto.

Inoltre, si ritiene opportuno che venga precisato se le prescrizioni di cui ai commi 11, 12, 13 e 14 dell'art. 79 sono riferite alle zone di rispetto o alle zone di protezione o se sono norme a carattere generale che si applicano su entrambe le zone.

Nuovi Centri di Pericolo

I pozzi ad uso idropotabile che negli anni sono stati oggetto di progressiva attenzione rispetto alle criticità emerse rispetto a fattori inquinanti quali nitrati e prodotti fito-sanitari, sono specialmente in area sub-urbana, ulteriormente esposti al rischio di lenta e progressiva interferenza con fattori antropici che di per sé comportano la probabilità di comparsa di centri di pericolo.

Con riferimento alle analisi ambientali del PRG ed alle relative valutazioni, si sottolinea come il tema della salvaguardia della risorsa idrica idropotabile non possa essere trascurata.

E' da evidenziare dunque come alcuni ambiti di salvaguardia (200 m), attualmente scarsamente antropizzati, ricadono in comparti di cui si prevede la trasformazione, in particolare:

- AT-42-PA, Completamento residenziale quartiere Vallato;
- AT-62-PA, Intervento a destinazione mista Ex Autoporto;
- AT-67-PA, Intervento polifunzionale Chiaruccia;
- AT-68-PA, Cittadella della salute;



- AT-92-PA, Nuova area scolastico sportiva a Ponte Alto;
- AT-124-PA, Campeggio a Metaurilia.

Si evidenziano perplessità circa la compatibilità tra le necessità di salvaguardia della risorsa idrica e le destinazioni dei sopraelencati comparti per la possibile realizzazione di centri di pericolo intrinseci a dette conurbazioni, quali: sistemi fognari; dispersione di acque meteoriche da strade, piazze e parcheggi; interferenza degli scavi e delle superfici coperte e impermeabilizzate con la falda, stoccaggio sostanze pericolose, ecc.

Pertanto, si ritiene opportuno che per le sopraelencate zone gli indicatori di fattibilità siano integrati con un fattore specifico relativo alla salvaguardia della quantità e qualità della risorsa idrica, così come nelle relative schede di comparto PA dovranno essere integrate specifiche misure per la tutela delle captazioni dai possibili centri di pericolo.

Captazione di Cerbara

Si porta all'attenzione la mancata indicazione nelle Tavole di Piano e dei vincoli dell'area di salvaguardia della captazione idropotabile superficiale di Cerbara (ambito di raggio 200 m), che alimenta i pozzi di ravvenamento della falda in località Torno, vigente ex art.94, comma 6, D.Lgs. 152/2006.

Cordiali saluti.

P.O. di riferimento
*Tutela quantitativa delle acque,
pianificazione bilancio idrico
Sede Territoriale di Pesaro e Urbino*
Francesco Bocchino

Il Dirigente della Direzione

David Piccinini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

fm

CODICE CLASSIFICA: 400.130.20/2022/ARI/272



Rif. P.G. n. 332880 del 22/03/2023 -
333157 e 333244 del 23/03/2023
Cod.Fasc.420.60.70/2023/GCMN|3720
(3945/23)

Spett.le
Comune di Fano
Settore IV – Urbanistica
via San Francesco n.76
61032 Fano (PU)
comune.fano@emarche.it

OGGETTO: Acquisizione pareri relativi all'adozione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Fano - Riferimento alla Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona convocata per il giorno 27/04/2023 alle ore 10:30.

- Richiesta Parere art. 89 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, accertamenti e valutazioni art. 10 Legge Regionale Marche 23 novembre 2011 n. 22 (D.G.R. 53/2014) - aspetti correlati all'attività di Polizia delle acque pubbliche di cui al Capo VII del R.D. 523/1904

Richiesta documentazione integrativa

In riferimento alla nota prot. 29301 del 22/03/2023, assunta al protocollo regionale con gli estremi riportati in epigrafe, con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona di cui all'oggetto per l'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati da parte delle Amministrazioni e Gestori dei servizi pubblici coinvolti, al fine della approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Fano.

Esaminati gli elaborati di Piano in formato digitale consultabili accedendo con apposita password al seguente [link https://www.comune.fano.pu.it/mount/comune/AreeRiservate/20230322_PRG_2023](https://www.comune.fano.pu.it/mount/comune/AreeRiservate/20230322_PRG_2023).

Premesso in merito al procedimento in oggetto e per quanto di specifica competenza di questo settore regionale:

- Nell'ambito dei tavoli tecnici preliminari alla Conferenza di Servizi tenutisi il 5 e 21 aprile u.s. è stata manifestata ai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale ed ai progettisti intervenuti la necessità di integrare ed aggiornare gli elaborati di piano, al fine di produrre una documentazione tecnica esauriente per lo svolgimento dell'attività istruttoria e la conseguente espressione del parere di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01, con gli accertamenti e le valutazioni previsti dall'art. 10 della L.R. 22/2011, secondo il documento tecnico approvato con D.G.R. 53/2014 e s.m., di competenza di questo Settore Genio Civile Marche Nord.
- Dalla disamina della documentazione prodotta, con particolare riferimento agli studi geologici e idrologici-idraulici facenti parte integrante del nuovo PRG, è emersa sostanzialmente la carenza negli elaborati descrittivi le relazioni fra le aree di previsione e le pericolosità per fattori geologici-geomorfologici-topografici-sismici e idraulici di un giudizio positivo reso in forma esplicita e definitiva, in merito alla fattibilità/compatibilità delle singole trasformazioni urbanistiche proposte (elab. PEGEO 01 - PEGEO 02 - NTA di PRG).

Sede di Pesaro

Viale Gramsci, 7 – 61121 Pesaro
Tel. 071/8067011 - FAX 0721/31623

PEC: regione.marche.geniocivile.an@emarche.it

**Evidenziato** che:

- L'attività istruttoria finalizzata all'espressione del parere di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001, di stretta competenza di questo settore regionale, si basa principalmente sugli esiti degli studi geologici prodotti a supporto del piano/variante, secondo la vigente normativa tecnica a livello statale e regionale, a conclusione dei quali deve risultare esplicitamente e in via definitiva se l'area oggetto di disamina presenta o meno caratteri geologici, geomorfologici e sismici idonei ad accogliere la previsione di sviluppo proposta, nel caso con l'adozione di puntuali misure prescrittive.
- Per quanto riguarda le tematiche connesse al rischio idraulico riconducibili all'attività del reticolo idrografico superficiale, ai sensi dell'art.10 della L.R. 22/2011 e secondo i correlati criteri tecnici (art.10 c.4 della L.R.22/2011) approvati con D.G.R. 53/2014, con specifico riferimento al Titolo I, par.1.3 *Effetti*, lett.a); la scrivente struttura, in qualità di Autorità Idraulica cui spetta l'esercizio delle funzioni amministrative previste dal R.D. 523/1904, è competente ad accertare *sia eseguita la Verifica di compatibilità idraulica, con le modalità previste al TITOLO II, in sede di redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale generale e attuativa individuati dalla legislazione regionale, e delle loro varianti*. Si ricorda in breve che la VCI è finalizzata a valutare l'ammissibilità delle singole trasformazioni territoriali in considerazione delle interferenze con le pericolosità idrauliche presenti o potenziali, nonché delle possibili alterazioni al regime idraulico che queste possono determinare e di conseguenza della necessità prevedere interventi per la mitigazione del rischio, indicandone l'efficacia in termini di riduzione della specifica pericolosità, garantendo che non sia aggravato il livello di rischio idraulico esistente, né pregiudicata la riduzione, anche futura, di tale livello.
- Quale presupposto essenziale e pregiudiziale per uno sviluppo sostenibile del territorio e la sua protezione dal rischio idrogeologico e idraulico, tali norme prevedono che le scelte urbanistiche sin dalla loro formazione debbano tener conto dell'attitudine e idoneità dei luoghi ad accogliere le previsioni di sviluppo, prevenendo così l'introduzione nello strumento di pianificazione urbanistica di nuove destinazioni e/o trasformazioni del suolo che generino o aggravino le condizioni di rischio sul territorio.
- Pertanto le condizioni di idoneità sotto il profilo geologico, geomorfologico, idrogeologico e idraulico delle aree di sviluppo proposte, nel caso conseguibili con specifici condizionamenti, devono chiaramente risultare dagli esiti degli studi geologici e idrologici-idraulici, redatti secondo le vigenti normative in materia, fatti salvi gli studi di dettaglio e gli approfondimenti che attengono alle successive fasi di progettazione della previsione urbanistica (PPA, PCC, ...).
- Per quanto precede non sono condivisibili integralmente le Norme Tecniche di Attuazione del nuovo PRG, principalmente in merito al livello di fattibilità trattato ai punti 2 e 4 dell'art. 112 ed il disposto dell'art. 97 nel quale per categorie di fattibilità **FG3 – Fattibilità condizionata. Interventi in pericolosità elevata**, riguardanti alcune aree di previsione, recita: *“Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche, infrastrutturali e gli interventi sul patrimonio esistente (PEE) ricadenti in questa classe sono subordinate all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva o contestuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza”*.

Ritenuto necessario, per quanto sopra premesso ed evidenziato:

- Per i comparti che negli allegati agli studi specialistici e nella *Tabella generale dei condizionamenti geologici e sismici*, descrittivi anche i condizionamenti di rischio idraulico, riportata all'art. 114 delle NTA di PRG presentano fattori di pericolosità elevata o molto elevata sia per gli aspetti geologici che sismici FG3 (f/t)-FG4 (f/t) - FS3 come per le zone di nuova previsione rispetto alla pianificazione generale vigente, produrre approfondimenti agli studi geologici sulla base, ove ne ricorra il caso, di puntuali

Sede di Pesaro

Viale Gramsci, 7 – 61121 Pesaro

Tel. 071/8067011 - FAX 0721/31623

PEC: regione.marche.geniocivile.an@emarche.it



indagini e verifiche in osservanza delle disposizioni recate dal D.M 17 gennaio 2018 e Circolare CS LL.PP. n. 7/2019, atti a confermare o meno in questa fase l'effettiva idoneità di tali aree ad essere destinate a fini urbanistici, con definizione in dettaglio delle eventuali opere/interventi e limitazioni necessari al conseguimento di un adeguato livello di sicurezza e della compatibilità delle previsioni urbanistiche proposte.

- Integrare gli studi idrologici-idraulici al fine di garantire la corretta applicazione dei “*Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale... ..*” (art.10. comma 4 della L.R. 22/2011) approvati con D.G.R. 53/2014.
- Aggiornare il testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG.

Specificato, al fine di agevolare la predisposizione delle integrazioni documentali, quanto segue:

- Per i comparti urbanistici già inseriti nel PRG vigente e sostanzialmente riconfermati nel nuovo PRG (ancorché con variazioni distributive, di destinazione, riduzioni, ecc..) possono rappresentare utili riferimenti sia gli studi specialistici precedentemente eseguiti che le indicazioni di carattere prescrittivo imposte a suo tempo sulle medesime aree nell'ambito di precedenti pareri di compatibilità (non sempre recepite nelle schede di nuova elaborazione), sia sui temi geologici-geomorfologici che idrologici-idraulici (anche preventive alla vigenza della L.R. 22/2011), ai fini del conseguimento della compatibilità geomorfologica e idraulica delle scelte di sviluppo urbanistico.
- Quanto precede dovrà comunque tener conto dell'attuale quadro normativo, degli aggiornamenti del quadro conoscitivo relativamente all'assetto del territorio e alle sue fragilità e pericolosità alla luce dei nuovi elementi acquisiti negli studi prodotti a scala di dettaglio che accompagnano il presente piano, degli studi di microzonazione sismica di 2° livello del Comune di Fano e alla luce degli eventi alluvionali, allagamenti e fenomeni di instabilità accorsi negli ultimi anni nel territorio comunale, idonei a modificare gli scenari di pericolosità e rischio.

Ritenuta altresì opportuna una valutazione di sostenibilità economica delle trasformazioni urbanistiche sulla base di una preventiva valutazione anche in termini di bilancio costi-benefici considerando; gli oneri derivanti dalla concreta realizzazione e al mantenimento in efficienza nel tempo delle misure di mitigazione della pericolosità e del rischio, che verranno individuate e prescritte per ciascuna area di previsione urbanistica e dei possibili danni a persone, beni ed infrastrutture conseguenti ad eventi eccezionali, a fronte dei benefici conseguenti all'attuazione delle previsioni di sviluppo.

Per quanto sinora argomentato in sintesi si rappresenta quanto segue, con riguardo alle sole tematiche di specifica competenza di questa struttura regionale e fatti salvi i provvedimenti di merito che competono agli Enti e soggetti coinvolti, preposti in via ordinaria dalle normative vigenti.

A. Aspetti idrologici-idraulici

In ottemperanza all'art.10 della L.R. 22/2011 e secondo le disposizioni dei criteri tecnici approvati con D.G.R. 53/2014 e s.m. gli studi idrologici-idraulici redatti a supporto del nuovo PRG di Fano dovranno essere integrati per le aree di previsione la cui fattibilità ad esito delle elaborazioni condotte è stata condizionata allo sviluppo di studi idrologici-idraulici di dettaglio o alla “*messa in sicurezza*” dal rischio idraulico o dalla potenziale evoluzione delle scarpate fluviali, individuando le necessarie misure di mitigazione della pericolosità e del rischio, delle quali venga valutata e indicata l'efficacia.

Come disposto dal par. 2.4.1. *Livelli della verifica di compatibilità idraulica* dei suddetti criteri tecnici, i successivi livelli di approfondimento rispetto alla verifica preliminare (Analisi Idrografica-Bibliografica - Storica), attraverso l'analisi geomorfologica ed eventualmente l'Analisi Idrologica-Idraulica vanno sviluppati per corsi d'acqua:

- a) *che rientrano tra quelli demaniali, individuati dalle Mappe Catastali;*
- b) *per i quali sono individuate criticità legate a fenomeni di esondazione/allagamento in strumenti di programmazione o in altri studi eventualmente disponibili;*

Sede di Pesaro

Viale Gramsci, 7 – 61121 Pesaro
Tel. 071/8067011 - FAX 0721/31623

PEC: regione.marche.geniocivile.an@emarche.it



c) per i quali si sono verificati in passato eventi di esondazione/allagamento.

sono fatte salve le circostanze di esclusione elencate nello stesso paragrafo 2.4.1.

Pertanto gli studi prodotti a corredo del PRG che contengono verifiche sviluppate sostanzialmente a livello preliminare, illustrate nell'elaborato "*Valutazione compatibilità idraulica delle trasformazioni urbanistiche*", possono ritenersi soddisfatte solo nei casi in cui l'area interessata dallo strumento di pianificazione sia posta ad una quota e distanza tale da non essere sicuramente (ovvero chiaramente inequivocabilmente e senza incertezze) interessata/interessabile dalle dinamiche fluviali, dall'evoluzione mobilità dell'alveo e delle scarpate fluviali.

In particolare per i seguenti comparti di previsione o riconfermati, contraddistinti con gli identificativi alfanumerici utilizzati nel piano, si rende necessaria l'elaborazione dei successivi livelli di analisi (Verifica semplificata e/o completa), secondo i criteri tecnici di cui alla D.G.R. 53/2014 e linee guida:

Zone di nuova previsione nuove/modificate: AT-08-PCC - AT-17-PCC - AT-36-PA - AT-125-PCC - AT-122-PA - AT-55-PA - AT-101-PA - AT-92-PA - AT-18-PA - PN-04a-PA - AT-07-PA - AT-70-PA - PN-08-PA

Zone previgenti

Trattandosi dell'adozione di un nuovo Piano Regolatore Generale si ritiene opportuno che la riproposizione delle aree di previsione già inserite da tempo nello strumento urbanistico generale vigente, vadano anch'esse riverificate alla luce della intervenuta L.R. 22/2011 (D.G.R. 53/2014) e dell'aggiornamento del quadro conoscitivo, al fine di assicurare la sostenibilità delle precedenti scelte di sviluppo, in termini di una adeguata protezione e sicurezza del territorio, dei beni esposti e della popolazione dal rischio idraulico.

Come già precisato, per agevolare la predisposizione delle integrazioni documentali finalizzate a confermare nello strumento urbanistico generale aree di previsione urbanistica già presenti nel PRG vigente, possono essere presi in considerazione studi precedentemente prodotti sulle medesime aree (con eventuali approfondimenti) e le indicazioni di carattere prescrittivo imposte nell'ambito di precedenti pareri di compatibilità resi su tali zone, segnatamente per quanto attiene alle possibili misure di mitigazione della pericolosità e del rischio idraulico, in parte riportate nelle corrispondenti schede urbanistiche dell'attuale PRG.

Ai fini del corretto assetto idraulico e della protezione del territorio dal rischio idraulico si sottolinea altresì l'esigenza di salvaguardare le fasce di pertinenza idraulica a verde lungo le sponde dei corsi d'acqua, della profondità di almeno 10 m dall'effettivo ciglio sponda o piede dell'argine del corso d'acqua e dalla proprietà del Demanio pubblico-Ramo idrico, desumibile dalla mappa catastale. Secondo quanto disposto dalla normativa vigente (R.D. 523/1904-L.37/1994-PAI-PTA-D.Lgs 152/2006...) tali ambiti di rispetto in fregio ai corsi d'acqua sono principalmente destinati a favorire le naturali dinamiche evolutive dell'alveo, al mantenimento dei caratteri di naturalità e della qualità ambientale del corpo idrico, oltre a garantire aree di libero accesso per l'esecuzione di interventi di pulizia e manutenzione.

In dettaglio le aree sopra menzionate sono così contraddistinte:

AT-114-PA (EX ST6_P22), AT-91-PA (EX ST6-P08-ID), AT-75-PA (EX ST6-P43-PA), AT-09-PA (EX ST2-P11-PA), AT-50-PA (EX ST3-P10-PA), AT-82-PA (EX ST5-P20-ID), AT-16-PA (EX ST2_P15_PA)-AT-105-PA (EX ST5-P38).

Per quanto riguarda il coordinamento con il PAI dei bacini di rilievo regionale dello strumento di pianificazione generale comunale di nuova stesura, relativamente alle interferenze delle zone di previsione con aree a pericolosità idraulica perimetrate nel Piano stralcio, occorre dimostrare la coerenza delle proposte di trasformazione con le Norme di Attuazione del PAI mediante:

- Verifica volta a dimostrare che sulle zone interferenti con le aree inondabili censite nel PAI (comprese le zone di completamento) le previsioni, anche normative, del nuovo strumento urbanistico generale non comportino incrementi delle condizioni di rischio idraulico (es: aumento della capacità edificatoria, del

Sede di Pesaro

Viale Gramsci, 7 - 61121 Pesaro

Tel. 071/8067011 - FAX 0721/31623

PEC: regione.marche.geniocivile.an@emarche.it



carico urbanistico, introduzione di destinazioni d'uso con maggior esposizione al rischio, ecc.), rispetto al PRG vigente.

- Riscontro negli elaborati di piano dell'esito delle valutazioni dell'Amministrazione Comunale circa la scelta di mantenere le sottoelencate aree di previsione in essere nel PRG vigente, ovvero per quelle non consentite dagli artt. 7 e 9 delle N.A. del PAI, poste all'interno di ambiti perimetrati a pericolosità idraulica, condizionando la loro concreta attuazione agli esiti della procedura di mitigazione ai sensi dell'art. 23 delle norme stesse:

AT-93-PA (EX ST6-P10-ID), AT-29-PA (EX ST4-P24-PA), AT-27-PA (EX ST4-P08-PA),
PN-01-PA (EX ST3-P38-PA), PN-07-PA (EX ST6-E04-PA).

Per le aree a sud del Metauro che risultano soggette ad alluvioni improvvise (flash flood) generate da una commistione tra reticolo idrografico principale e rete di drenaggio delle acque meteoriche, nell'ambito della VCI per le aree di trasformazione ivi previste (anche in riduzione ed a maggior ragione per l'introduzione dei nuovi comparti), sarebbe opportuno approfondire gli studi sulla rete di drenaggio naturale e artificiale presente, al fine di individuare efficaci modalità di smaltimento delle acque meteoriche e ridurre l'intensità e la frequenza dei fenomeni.

Si consideri al riguardo che in tali ambiti e non solo (vedi località Sassonia), sulla scorta di precedenti istruttorie e valutazioni svolte dalla scrivente struttura e visti gli studi idrologici-idraulici prodotti, è probabile che l'attuazione delle previsioni venga condizionata alla realizzazione di adeguate reti fognarie delle acque bianche, attualmente inesistenti o del tutto insufficienti.

Al riguardo si condividono appieno le disposizioni in merito alla sostenibilità degli interventi di cui all'art. 107 delle NTA del PRG in esame, da riproporre nelle schede urbanistiche, risultando peraltro spesso non compatibili con la condizione idrogeologica e il tessuto urbano presenti negli ambiti interessati dalle ipotesi di sviluppo urbanistico quanto proposto indistintamente negli studi idrologici-idraulici, circa la modalità di smaltimento delle acque nel suolo e/o la realizzazione di opere compensative ai fini dell'invarianza idraulica costituite da sistemi drenanti, di infiltrazione o similari.

Infine le VCI dovranno essere corredate dello schema di *Asseverazione sulla compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali* di cui alla DGR 53/2014, debitamente compilato e firmato dal/i professionista/i incaricato/i.

B. Aspetti geologici-geomorfologici-geotecnici e sismici

Richiamato quanto sinora argomentato in merito a tali aspetti, si ritengono necessarie le seguenti integrazioni:

- a. per le aree che non presentano particolari condizionamenti, comprese quelle caratterizzate da minori fattori di pericolosità, per le quali il Geologo accerta condizioni geologiche e geomorfologiche *“apparentemente stabili e/o di equilibrio al limite, discontinuità, scarpate, pendenze elevate, falde termali, fattori geomorfologici quiescenti, attività di scavo, riporto di terreni eterogenei, bonifiche agrarie, escavazioni, attività di cava”* produrre un giudizio compiuto e definitivo sulla compatibilità geomorfologica e sismica della proposta di trasformazione urbanistica, con i relativi condizionamenti e fatti salvi gli studi approfondimento e di dettaglio da produrre a supporto delle successive fasi di progettazione;
- b. per le aree di previsione che presentano fattori di pericolosità elevata o molto elevata, sia per gli aspetti geologici, geomorfologici, topografici e sismici FG3 (f/t)-FG4 (f/t) - FS3 (inst) e FS4 (inst) produrre approfondimenti agli studi geologici, ove ne ricorra il caso sulla base di puntuali indagini e verifiche in osservanza del D.M 17 gennaio 2018 e Circolare CS LL.PP. n. 7/2019, atti a confermare o meno in questa fase l'effettiva idoneità di tali aree ad essere destinate a fini urbanistici, con definizione in dettaglio delle eventuali opere/interventi e limitazioni ritenuti necessari al conseguimento di un adeguato livello di sicurezza e della compatibilità e sostenibilità delle previsioni urbanistiche proposte.

Sede di Pesaro

Viale Gramsci, 7 - 61121 Pesaro

Tel. 071/8067011 - FAX 0721/31623

PEC: regione.marche.geniocivile.an@emarche.it



Si segnalano in particolare i seguenti comparti ritenendo possibile il riferimento, come già detto, a quanto prescritto nelle schede urbanistiche del PRG e in precedenti pareri di compatibilità geomorfologica e idraulica formulati sulle medesime zone:

AT-01-PA, AT-08-PCC, AT-27-PA, AT-28-PA, AT-29-PA, AT-44-PA, AT-49-PCC, AT-59-PA, AT-64-PA, AT-63-PA, AT-81-PA, AT-82-PA, AT-100-PA, AT-105-PA, AT-107-PA, AT-108-PA, AT-109-PA, PN-01-PA, PN-05-PA, PN-11-PA, AT-113-PCC.

Approfondimenti agli studi geologici andranno prodotti infine per le seguenti aree di nuova previsione non contemplate nel PRG vigente:

AT-26-PA, AT-44-PA, AT-69-PA, AT-117-PA, AT-122-PA, AT-124-PA, AT-08-PCC, AT-11-PCC, AT-17-PCC, AT-21-PCC, AT-74-PCC, AT-90-PCC, AT-125-PCC.

La presentazione della documentazione integrativa richiesta non costituisce da sola garanzia di un esito favorevole di compatibilità da parte di questo settore regionale sulle proposte di sviluppo contenute nel PRG di futura adozione, né dispensa l'attuazione delle singole trasformazioni urbanistiche, ritenute ammissibili, al rispetto di ulteriori e più incisive prescrizioni e/o limitazioni che all'occorrenza verranno imposte da questa struttura nel parere di competenza, rispetto a quelle già individuate negli studi geologici e idrologici-idraulici e in precedenti provvedimenti.

In attesa della documentazione richiesta il procedimento per il rilascio del parere è interrotto.

Restiamo a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti circa la pratica in oggetto.

Cordiali saluti

I Responsabili del Procedimento
per gli aspetti idrologici-idraulici

(Ing. Laura Spendolini)

per gli aspetti geologici

(Geol. Luigi Alberto Tosti)

La Responsabile della P.O.

Pareri ed Autorizzazioni

(Geom. Tiziana Diambra)

Il Dirigente del Settore
Genio Civile Marche Nord
Arch. Lucia Taffetani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Sede di Pesaro

Viale Gramsci, 7 – 61121 Pesaro

Tel. 071/8067011 - FAX 0721/31623

PEC: regione.marche.geniocivile.an@emarche.it

autostrade // per l'italia
Società per azioni

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Holding Reti Autostradali S.p.A.
Capitale Sociale € 622.027.000,00 interamente versato
Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07516911000
C.C.I.A.A. ROMA n. 1037417 - P.IVA 07516911000 - Sede Legale: Via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma

LETTERE : VIA A. BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA
TELEGR. : AUTOSTRADE ROMA
TELEX : AUTSPA N. 612235
TELEF. : 06.4363.1
TELEFAX : 06.4363.4090
E-MAIL : info@autostrade.it
WEBSITE : www.autostrade.it
PEC : autostradeperlitalia@pec.autostrade.it

NS. RIF. AD/DG/BUIR/ECP/CCI/mcT

ROMA

VS. RIF.



e, p.c.:

Spett.le
Comune di Fano
Settore IV - Urbanistica
U.O. Pianificazione Urbanistica/Territoriale
comune.fano@emarche.it

Spett.li
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per la programmazione strategica,
i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete,
informativi e statistici
Direzione Generale per le strade e le autostrade,
l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e
la vigilanza sui contratti concessori autostradali
Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma
uit.roma@pec.mit.gov.it

Autostrade per l'Italia S.p.A.
Direzione 7° Tronco – Pescara
autostradeperlitaliad7pescara@pec.autostrade.it

OGGETTO: Autostrada A14 Bologna - Taranto

Acquisizione pareri relativi all'adozione del nuovo Piano Regolatore Generale del comune di Fano ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i.

INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI SINCRONA

ai sensi dell'art. 14 ter della legge n. 241/90 e ss.mm.ii

RICHIEDENTE: COMUNE DI FANO

Si fa riferimento alla nota prot. 29301 del 22.03.2023, prot. Aspi n.18497 pari data, con la quale codesto Comune ha trasmesso il link agli Enti interessati per l'accesso ai documenti atti ad effettuare istruttoria sugli elementi della pianificazione oggetto dell'acquisizione di pareri.

Alla luce dell'incartamento reso disponibile e in particolare nell'ambito del funzionamento della mobilità del territorio di Fano, si rileva una fascia costiera caratterizzata dalla presenza di assi infrastrutturali (Statale Adriatica, Ferrovia Bologna-Bari e Autostrada A14) che separano il fronte del mare dall'entroterra e il territorio comunale.

Nell'ambito di questo sistema - che presenta le criticità tipiche delle situazioni di attraversamento degli insediamenti urbani, incrementate dalla presenza di un fronte mare con forte valenza turistica - l'infrastruttura autostradale della A14 costituisce non solo un margine fisico tra il tessuto costruito ed il territorio, ma ha anche una valenza strutturante verso le principali funzioni urbane o verso i quartieri con cui si rapporta.

Con riferimento alle Opere Compensative (rif. 3° corsia A14), le aree su cui queste insistono (sotto in elenco), oggetto del procedimento espropriativo concluso, sono state dalla scrivente consegnate ai rispettivi beneficiari, parte a codesto Comune di Fano e parte all'ANAS Compartimento per le Marche, nelle seguenti date:

- **4 aprile 2019** – Bretella SP3-Via Campanella;
- **6 giugno 2020** – Bretella sud di Fano;
- **25 giugno 2020** – Adeguamento SS73-Svincolo Fano esistente per la quota parte di competenza del Comune;
- **10 giugno 2021** – Bretella SP45-SP3.

Il certificato di ultimazione delle suddette opere è stato emesso il **31.03.2021**. Il certificato di collaudo Tecnico Amministrativo è stato emesso il **17.10.2022**.

Fanno eccezione alcune altre aree ancora intestate catastalmente alla Scrivente, che saranno trasferite ai suddetti beneficiari mediante apposito Atto Notarile, attualmente in corso di istruttoria per la stipula.

Dall'analisi della documentazione trasmessa, si desume che codesta Amministrazione, ritenendo necessità prioritaria il collegamento Fano-Pesaro, alternativo alla Statale Adriatica, ha deciso di puntare su una nuova complanare all'Autostrada e sul casello di Fenile, spostato più a nord. Al riguardo la Scrivente rappresenta che lo svincolo di Fano, presumibilmente, sarà posizionato più a nord (zona Fenile), rispetto all'originaria previsione (bocciata diversi anni fa dal Ministero dell'Ambiente), ipotesi allo stato ancora in fase interlocutoria.

Con riferimento allo scenario di lungo periodo e di scala territoriale, prospettato nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale richiamato nel PRG, che prende in considerazione una ipotesi di arretramento dell'Autostrada A14, la Scrivente rappresenta di non trovarne alcun riscontro nella propria programmazione di interventi futuri in tale senso.

In questo quadro, l'analisi svolta sulle interferenze delle previsioni di PRG con la infrastruttura della A14, riguarda in particolare la diversa attenzione che viene prestata alla progettazione di parti di tessuto edilizio pubblico e privato, ricomprese nella città consolidata, pur essendo tipiche della periferia, che si attestano a ridosso della autostrada A14.

Il focus effettuato sulla zonizzazione del vigente PRG ha evidenziato alcune Aree di Trasformazione e Comparti di progetto che si presume possano interferire con l'infrastruttura della A14, sulle cui previsioni di Piano, legate a destinazione residenziale di completamento (B), produttiva (D), attrezzature di pubblico interesse (F), attrezzature e parcheggi (P), con il presente parere la

Scrivente intende richiamare l'attenzione di codesta Amministrazione per il proseguo della propria attività pianificatoria.

Di tali aree, il quartiere di **Sant'Orso** a sud del centro abitato risulta interferire in maniera più netta essendo perimetrato da un lato dall'autostrada e dallo svincolo del casello di uscita di Fano sud e si compone di un'area residenziale più storica che insiste su via Bellandra e da un'ampissima area PEEP più recente. (Fig. 1).



Figura 1

Altre due aree sono poste più a nord ai due lati dell'autostrada: **Fano Due** e **Rosciano** (fig. 2). Il quartiere Fano Due potrà realizzare una Community Hub nel parchetto interno alla lottizzazione e sarà attraversato da percorsi che lo conetteranno all'area fluviale dell'Arzilla fino Sant'Orso.

Rosciano è la prima frazione sulla Flaminia al di là dell'autostrada, e oggi anche al di là delle opere compensative. La frazione accresciuta tramite un PEEP prevede diversi comparti edificatori, due dei quali sono già in fase attuativa. Per altri servizi la popolazione di Rosciano gravita sul quartiere di Sant'Orso: scuola elementare, supermercati, piscina.



Figura 2

Dalla Relazione Generale si evince che una serie limitata di aree di trasformazione è stata sottoposta ad uno studio progettuale di livello urbanistico approfondito e di dettaglio e dispone di uno specifico Progetto Norma riportato nell'allegato 02: *Progetti Norma Aree di Trasformazione*.

Le diverse sigle sotto le quali vengono classificate tali aree, individuano l'attivazione di diversi procedimenti di attuazione:

- “AT- ID” Intervento edilizio diretto
- “AT- PUC” Progetto Unitario Convenzionato
- “AT-PUA” Piano Urbanistico Attuativo.

Solo per le “AT- ID” tuttavia si tratta di interventi di completamento di tessuti già consolidati in aree dotate di tutte le opere di urbanizzazione primaria.

Si segnalano infine delle zone **(E3) Zone agricole di rispetto**, che si caratterizzano per la loro ubicazione a ridosso del centro abitato e comprese tra la costa e l'attuale autostrada A14, dove sono ammessi interventi di: ampliamento o ricostruzione di abitazioni preesistenti da parte dell'imprenditore agricolo; attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola; serre; opere di pubblica utilità che debbono sorgere necessariamente in zone agricole; attività agrituristica e di turismo rurale. Si prevede anche la realizzazione di punti vendita, per poter esercitare l'attività di compravendita di prodotti complementari ed accessori al prodotto base.

Alla luce delle destinazioni d'uso e della molteplicità degli interventi previsti e inseriti in Piano, datasi la forte presenza dell'A14 sul territorio comunale oggetto di pianificazione, urge richiamare in generale il quadro normativo di riferimento in materia di fascia di rispetto autostradale, il quale prevede che qualsiasi intervento previsto in adiacenza all'infrastruttura autostradale debba risultare conforme a quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30.04.92 n. 285) e dal relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16.12.92 n.495).

Si illustra in particolare la corretta lettura di "confine stradale" che, a tenore dell'art. 3 n. 10 del Codice della Strada, si sostanzia nel limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato o, in mancanza, del ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o del piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

Al riguardo si deve tener presente che, poiché la tratta autostradale che attraversa il comune di Fano è stata a suo tempo interessata da lavori di ampliamento alla 3° corsia, si richiede a codesta Amministrazione di verificare nelle successive fasi di attuazione del programmi, che l'ampiezza della fascia di rispetto, che è tenuta a riportare correttamente sugli elaborati di Piano, risulti aggiornata con le particelle catastali che sono state oggetto di esproprio a seguito dei lavori, già conclusi, di ampliamento della sede viaria.

In estrema sintesi si precisa che, a tenore dell'art. 26 comma 2 del D.P.R. n. 495/1992, fuori dai centri abitati, la distanza di rispetto è pari a 60 metri; ai sensi dell'art. 28 del medesimo D.P.R., all'interno dei centri abitati la distanza di rispetto è pari a 30 metri.

Si richiama anche l'attenzione sull'assunto delle suddette norme che contemplano gli obblighi di rispetto delle distanze dai confini autostradali, nel passaggio in cui si evidenzia che ogni normativa Regionale, unitamente alle disposizioni Regolatorie Edilizie Comunali, in quanto fonti secondarie, non possono confliggere con la normativa statale ed in particolare con quanto regolamentato in ordine alla fascia di rispetto autostradale.

La inclusione nello strumento urbanistico di aree con diversa destinazione urbanistica a ridosso della infrastruttura autostradale, in linea generale non deve comportare alcuna riduzione della distanza della fascia di rispetto all'interno delle suddette aree.

In considerazione di quanto sopra enucleato e del carattere di analisi ed indirizzo della fase pianificatoria in corso, si intende comunque estrapolare i principali elementi della normativa che regolamentano la materia per strade di tipo "A", alla quale codesto Comune dovrà attenersi nel prosieguo della attività pianificatorie connesse al nuovo PRG in fase di adozione.

1. È vietata la costruzione, ricostruzione ed ampliamento di edificazioni di qualunque genere e materiale entro la fascia di rispetto autostradale che, pertanto, risulta incompatibile con qualsiasi destinazione che preveda l'edificabilità dei suoli.
2. Qualora fossero previste trasformazioni urbanistiche con modifiche della destinazione d'uso di alcune aree si ricorda che, il vincolo della fascia di rispetto, istituito in base alla Legge n. 729 del 24/07/1961 e successivamente integrato dal Nuovo Codice della Strada, che ne dà

definizione all'art. 3 punto 22, oltre che finalizzato ad evitare la costruzione di volumi edilizi, allo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo che, in prossimità alla sede stradale, creerebbero pregiudizio alla sicurezza del traffico e alla incolumità delle persone, oltre a quello di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile per ampliamenti del nastro stradale, per l'impianto dei cantieri, per il deposito dei materiali e per la realizzazione di opere accessorie, deve intendersi correlato anche alla destinazione d'uso delle aree per le quali qualsiasi ipotesi di variazione di destinazione non dovrà determinare pregiudizio e/o aggravio dei costi espropriativi riconducibili ad eventuali futuri interventi di ASPI sulle aree medesime.

3. Con riferimento agli interventi eventualmente previsti in fascia di pertinenza acustica autostradale o comunque potenzialmente soggetti al rumore autostradale, si richiama quanto indicato nell'art.8 del D.P.R. 142/04 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare): in particolare, nel caso di infrastrutture esistenti, gli interventi di risanamento acustico per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 dello stesso D.P.R. sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del decreto stesso. La fascia di pertinenza acustica, come previsto dall'art.1 comma 1 lettera n) del D.P.R. 142/04, si intende misurata a partire dal confine stradale, prendendo quindi in considerazione tutte le pertinenze autostradali.

In riferimento alle aree di trasformazione desunte dalla Relazione, che si attestano sulla infrastruttura autostradale inglobandola di fatto nell'atto pianificatorio, si segnala a codesta Amministrazione che:

costituisce un'eccezione ai principi esposti all'interno dell'art. 26 comma 2 del D.P.R. n. 495/1992 dell'art. 28 del D.P.R. n. 495/1992, **il comma 3 dell'art. 26**, il quale prevede che "Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del Codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade non possono essere inferiori a: a) 30 mt per le strade di tipo A" (autostrade).

Appare evidente che con tale norma il legislatore abbia inteso attribuire agli enti territoriali la facoltà di ridurre la fascia di rispetto delle aree poste fuori dal centro abitato da 60 m a 30 m, utilizzando uno strumento urbanistico che ne disciplini la destinazione d'uso. Tuttavia, si precisa in questa sede che tale facoltà potrà essere esercitata dagli enti territoriali esclusivamente previo coinvolgimento della concessionaria autostradale, alla quale la norma riserva l'espressione del proprio parere, quale soggetto cui l'art. 14, comma 4 del Codice della Strada attribuisce i poteri del proprietario della strada, unico tutore del vincolo di inedificabilità assoluta attribuitole dalla legge.

Va inoltre ribadito che, da parte della scrivente Aspi assentire alla adozione/approvazione delle aree di trasformazione a ridosso dell'autostrada, determinando la riduzione della relativa fascia

di rispetto da 60 a 30 metri, ha come conseguenza che tutti i terreni prospicienti la proprietà autostradale, soggetti a riduzione della zona vincolata, subiranno un incremento del valore economico che in caso di esproprio per necessità correlate con l'esercizio autostradale, si riverserebbe sulla collettività. Si ritiene perciò fin da ora fare presente che tali eventuali maggiori oneri dovranno essere posti a carico di codesto Comune attraverso specifica Delibera di Giunta.

Si ritiene infine opportuno completare le indicazioni sopra riportate con le seguenti precisazioni:

- L'eventuale utilizzo di aree di proprietà autostradale è subordinato alla sottoscrizione di apposito atto di concessione, soggetto alla preventiva approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concedente della Scrivente.
- In relazione agli attraversamenti autostradali in ampliamento o di nuova realizzazione, è necessario disporre dei relativi progetti per verificare la fattibilità dell'opera e le eventuali condizioni alle quali subordinare la costruzione. Si precisa fin d'ora che ogni onere derivante da tali realizzazioni resterà a carico del Richiedente e che dovrà essere garantita in ogni fase la continuità del traffico autostradale senza limitazioni al numero di corsie disponibili.

Alla luce di quanto esposto e della necessità che la realizzazione di qualunque eventuale opera all'interno della fascia di rispetto, anche laddove ricadente tra le tipologie ammesse dalle succitate disposizioni, dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione di Autostrade per l'Italia e dell'attuale Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Scrivente si riserva di fornire ulteriori prescrizioni all'atto del ricevimento degli elaborati di ciascun eventuale futuro progetto interferente con la infrastruttura della A14, di cui si vorrà dare sollecita evidenza a questa Società ed al Ministero concedente che non risulta presente in indirizzo ed al quale la presente viene inviata in copia conoscenza.

Distinti saluti.

autostrade // per l'italia



documento firmato digitalmente
Business Unit Ingegneria e Realizzazione
Il Direttore
Ing. Luca Fontana



energy to inspire the world

BOLOGNA,14/04/2023

DICEOR-BER prot. n°2023:0270
AINT MASTER 63413

Inviata a mezzo PEC

Spett.le
Comune di Fano
Settore IV – Urbanistica
U.O. Pianificazione Urbanistica/Territoriale
Via Froncini, 2
61032 FANO PU
PEC: comune.fano@emarche.it

e p.c.
Snam Rete Gas S.p.A.
Centro di Civitanova Marche
Via Silvio Pellico, 32
64012 CIVITANOVA MARCHE MC

Oggetto: acquisizione pareri relativi all'adozione del nuovo Piano Regolatore Generale del comune di Fano ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i.. Indizione Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 ter della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e trasmissione elaborati.

Facciamo seguito e riferimento alla Vostra nota prot. n.0029301/2023 del 22/03/2023 per comunicare, di seguito, l'elenco, la denominazione e le caratteristiche tecniche dei metanodotti posati nel territorio del Vs. Ente e, in relazione agli stessi, Vi trasmettiamo, in allegato, i relativi elaborati cartografici in formato digitale:

- Metanodotto Coll. Centrale Agip Fano a Ravenna Chieti DN 400, avente una fascia di rispetto massima di 12 metri per parte rispetto all'asse della condotta;
- Metanodotto Coll. Nuova Cabina Fano ad All. Com Fano Ila presa DN 300, avente una fascia di rispetto massima di 6 metri per parte rispetto all'asse della condotta;
- Metanodotto Spina di Fano DN 200, avente una fascia di rispetto massima di 12 metri per parte rispetto all'asse della condotta;
- Metanodotto All. Centrale Metano Fano DN 100, avente una fascia di rispetto massima di 2,5 metri per parte rispetto all'asse della condotta;
- Metanodotto All. Snamprogetti DN 100, avente una fascia di rispetto massima di 10 metri per parte rispetto all'asse della condotta;
- Metanodotto All. Profilglass – Via Meda Fano DN 100, avente una fascia di rispetto massima di 6 metri per parte rispetto all'asse della condotta;
- Metanodotto All. Consorzio Agrario Pesaro DN 80, avente una fascia di rispetto massima di 6 metri per parte rispetto all'asse della condotta;
- Metanodotto Ravenna - Chieti DN 650, avente una fascia di rispetto massima di 14 metri per parte rispetto all'asse della condotta;
- Metanodotto Der. per Fano DN 150, avente una fascia di rispetto massima di 10 metri per parte rispetto all'asse della condotta;

snam rete gas S.p.A.
 Distretto Centro Orientale
 Via Marco Emilio Lepido, 203/15
 40132 BOLOGNA
 Tel. Centralino 051/4140811
 Fax 051/4140838
 www.snam.it
 PEC: distrettoceor@pec.snam.it
 Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

snam rete gas S.p.A.
 Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
 Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
 Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
 di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
 R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
 Società con unico socio



- Metanodotto All. CO.RI.ME Fano DN 80, avente una fascia di rispetto massima di 12 metri per parte rispetto all'asse della condotta;
- Metanodotto All. Profilglass 2° stabilimento DN 100, avente una fascia di rispetto massima di 8 metri per parte rispetto all'asse della condotta;
- Metanodotto Coll. Tra 4101725/0.1 e 4100927/2 DN 100, avente una fascia di rispetto massima di 12 metri per parte rispetto all'asse della condotta;
- Metanodotto All. Comec DN 80, avente una fascia di rispetto massima di 7 metri per parte rispetto all'asse della condotta;
- Metanodotto All. Polver (ex Fond. Metauro) DN 100, avente una fascia di rispetto massima di 7 metri per parte rispetto all'asse della condotta;
- Metanodotto All. Profilglass srl DN 100, avente una fascia di rispetto massima di 7 metri per parte rispetto all'asse della condotta;
- Metanodotto Pot. All. Comec DN 150, avente una fascia di rispetto massima di 7 metri per parte rispetto all'asse della condotta;
- Metanodotto All. Fornace Solazzi DN 80, avente una fascia di rispetto massima di 7 metri per parte rispetto all'asse della condotta;
- Metanodotto All. Aset spa Fano DN 300, avente una fascia di rispetto massima di 7 metri per parte rispetto all'asse della condotta;
- Metanodotto All. ACEMA spa DN 100, avente una fascia di rispetto massima di 7 metri per parte rispetto all'asse della condotta;
- Metanodotto All. Com. Fano 1° presa DN 80, avente una fascia di rispetto massima di 13,5 metri per parte rispetto all'asse della condotta.

Ciò detto Vi significhiamo altresì che:

- i tracciati delle condotte riportati nelle cartografie allegate, e/o quelli rilevabili in loco dalla segnaletica di colore giallo, sono da considerarsi indicativi;
- l'esatta posizione dei ns. asset, nonché l'esatta ampiezza della fascia di garanzia, Vi potranno essere precisati, ogni qualvolta si rendesse necessario a seguito di Vs. espressa richiesta, dal personale del competente Centro Snam Rete Gas di Civitanova Marche (0733-897104), cui pure la presente è diretta per conoscenza.

A tale riguardo, ci occorre precisare che la scrivente Società resta, sin da ora, sollevata e manlevata da ogni responsabilità in relazione ad eventuali danni, siano essi in forma diretta o indiretta, che possano derivare a persone o cose in conseguenza di arbitrarie o errate traslazioni cartotopografiche dei gasdotti posati nell'ambito del territorio comunale da parte di terzi.

Giova, inoltre, precisare che le predette opere sono state realizzate e vengono esercite in forza di contratti costitutivi di servitù e/o di provvedimenti amministrativi rilasciati in favore della scrivente Società, regolarmente trascritti ai fini dell'opponibilità verso i terzi.

Vi precisiamo, altresì, che i limiti e i vincoli imposti dai predetti atti trovano fondamento nella normativa di sicurezza vigente in materia di cui al D.M. 17 Aprile 2008 recante la "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8".



Sia i predetti atti di servitù che la richiamata normativa stabiliscono, tra l'altro, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei metanodotti con i nuclei abitati, i fabbricati isolati, le fognature, le canalizzazioni e le altre infrastrutture.

Vogliate, pertanto, tenere in debita considerazione, nell'eventuale ubicazione di nuovi insediamenti, quanto riportato al punto 1.5 del richiamato D.M. 17 aprile 2008 che prevede che gli Enti locali preposti alla gestione del territorio debbano tenere in debito conto la presenza e l'ubicazione delle condotte di trasporto di gas naturale nella predisposizione e/o nella variazione dei propri strumenti urbanistici e prescrivere, in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta, il rispetto della citata normativa tecnica di sicurezza.

Nell'intento di garantire la necessaria sicurezza e la continuità del trasporto di gas naturale a mezzo condotte, riteniamo doveroso che nel rilascio, da parte Vostra, di nulla osta, pareri, permessi, autorizzazioni comunque denominate relativi ad opere di qualsiasi genere (fabbricati, fognature, tubazioni, cavi di energia e telefonici, sostegni di linee elettriche, recinzioni, strade, ecc.) venga inserito l'invito a prendere contatti con il menzionato Centro Snam Rete Gas competente per territorio, al fine di individuare eventuali interferenze e concordare i conseguenti interventi.

Segnaliamo inoltre l'opportunità di estendere i suddetti contatti ai Vostri uffici in occasione di modifiche o aggiornamenti degli strumenti urbanistici, per consentirci di fornirVi tutte le informazioni relative alle norme di sicurezza, alle aree di rispetto ed ai nuovi progetti riguardanti i nostri impianti.

Considerata infine la rilevanza strategica nazionale e regionale delle nostre condotte, necessarie per assicurare la fornitura di gas naturale alle utenze civili e industriali dell'intera Regione ed al fine di evitare una divulgazione non controllabile di informazioni inerenti l'ubicazione delle nostre reti, riteniamo opportuno che la cartografia riportante i nostri impianti venga utilizzata esclusivamente per i Vostri scopi istituzionali.

Auspucando una fattiva collaborazione, i tecnici del ns. centro competente per territorio di Civitanova Marche (tel. 0733-897104) restano fin d'ora a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

L'occasione ci è gradita per porgere distinti saluti.

Business Unit Asset Italia
Trasporto
Distretto Centro Orientale
Head
Gianni Piscitelli



All.: c.s.d.

0 1 2 km




rete_fano
— Tipo rete Nazionale
— Tipo rete Regionale
— confine_fano
Google Satellite Hybrid

| | |
|--|---------------|
| SNAM Rete gasdotti | |
| Comune di Fano | |
| Sistema di riferimento EPSG:4326 WGS84 | |
| Data stampa | 21 marzo 2023 |



Comune di Fano Prot.0037870/14/04/2023/c_d488-PG-0042-00060001-A-1512





AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
DT VI – Emilia Romagna e Marche
 Ufficio delle Dogane di Ancona
 SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE DI PESARO

Prot.: [vedi segnatura protocollo]

Pesaro, 7 Aprile 2023

A: Comune di Fano
 Settore – V Lavori Pubblici
 U.O.C. Lavori Pubblici
 61032 - Fano
comune.fano@emarche.it

OGGETTO: Acquisizione pareri relativi all'adozione del nuovo P.R.G. Autorizzazione doganale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374/90.

Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Ancona

- Vista la lettera del Comune di Fano, Settore IV Urbanistica, U.O. Pianificazione Urbanistica/Territoriale, del 22.03.2023, assunta al protocollo di quest'Ufficio con il progressivo nr.12458 del 22.03.2023, nella quale si comunica l'indizione della conferenza di servizi in forma semplificata in modalità sincrona, finalizzata all'acquisizione di pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, relativa all'adozione del nuovo P.R.G. del Comune di Fano;
- Considerata la complessità della determinazione da assumere, che presuppone l'acquisizione del parere reso da più Amministrazioni Pubbliche;
- Vista la documentazione presentata, visibile nel file **ELENCO_ELABORATI_PRG_FANO_e_ARCHEO.pdf** allegato;
- Tenuto conto della *ratio* della normativa in oggetto, quella cioè di garantire, in prossimità della linea doganale, la possibilità di effettuare i dovuti controlli allo scopo di evitare che vengano impedito o limitate le prerogative doganali;
- Visto l'art.19 del D.L.vo n.374 del 1990, che disciplina la realizzazione di *“costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del direttore della Circostrizione Doganale (ora Ufficio delle Dogane)”*;
- Per tutto quanto sopra considerato:

1

60121 Ancona, Lungomare Vanvitelli 5 – Telefono +39 071 9944111

e-mail: dogane.ancona@adm.gov.it PEC: dogane.ancona@pec.adm.gov.it

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente, predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12 dicembre 1993. Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto ed è conservato presso il Comune di Fano.
 Pietrelli Ombretta 11/04/2023 10:30:59

PRENDE ATTO

degli elaborati trasmessi relativi al progetto di P.R.G.

Ciò posto, si partecipa che questa Agenzia si è già espressa, nel corso degli anni, relativamente al perimetro applicativo dell'art.19 del d.l.vo n.374 del 1990, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14.12.1990 e, per quanto riguarda gli aspetti di stretta competenza, rappresenta che non è possibile stabilire, in linea generale, con una valutazione *ex ante*, quali opere debbano essere assoggettate alla preventiva autorizzazione doganale e quali, invece, da escludere. Per tale finalità, è necessario che venga effettuata una verifica, caso per caso, da parte dei competenti Uffici delle Dogane e Monopoli, che dovranno essere interessati in via preventiva rispetto alla progettata realizzazione e/o modifica di manufatti collocati in prossimità della linea di sorveglianza doganale, allo scopo di valutare il potenziale pregiudizio per l'interesse erariale.

Nell'occasione, questo Ufficio evidenzia l'autonomia dell'autorizzazione prevista dall'art.19 d.l.vo n.374 del 1990 rispetto agli altri provvedimenti amministrativi concorrenti, potendo, in ogni momento, verificare la regolarità formale e sostanziale degli interventi oggetto di autorizzazione doganale.

Rimane salvo in capo a quest'Ufficio il potere sanzionatorio e/o demolitorio di cui ai commi 2° e 3° del citato articolo 19 del d.l.vo n.374 del 1990, che disciplina la realizzazione di *“costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del direttore della Circostrizione Doganale (ora Ufficio delle Dogane)”*, con riserva di irrogazione della sanzione amministrativa previa quantificazione delle opere difformi.

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA DI ELEVATA
RESPONSABILITA' ⁽¹⁾
Andrea Spaccesi
firmato digitalmente

⁽¹⁾ Ai sensi dell'art.1 comma 93 lett. a) della legge n205 del 27/12/2017 ed in virtù della D.D. n. 40551 del 18.10.2022

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
DT VI – Emilia Romagna e Marche
Ufficio delle Dogane di Ancona
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE DI PESARO

Prot.: [vedi segnatura protocollo]

Pesaro, 7 Aprile 2023

A: Comune di Fano
Settore – V Lavori Pubblici
U.O.C. Lavori Pubblici
61032 - Fano
comune.fano@emarche.it

OGGETTO: Acquisizione pareri relativi all'adozione del nuovo P.R.G. Autorizzazione doganale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374/90.

Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Ancona

- Vista la lettera del Comune di Fano, Settore IV Urbanistica, U.O. Pianificazione Urbanistica/Territoriale, del 22.03.2023, assunta al protocollo di quest'Ufficio con il progressivo nr.12458 del 22.03.2023, nella quale si comunica l'indizione della conferenza di servizi in forma semplificata in modalità sincrona, finalizzata all'acquisizione di pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, relativa all'adozione del nuovo P.R.G. del Comune di Fano;
- Considerata la complessità della determinazione da assumere, che presuppone l'acquisizione del parere reso da più Amministrazioni Pubbliche;
- Vista la documentazione presentata, visibile nel file **ELENCO_ELABORATI_PRG_FANO_e_ARCHEO.pdf** allegato;
- Tenuto conto della *ratio* della normativa in oggetto, quella cioè di garantire, in prossimità della linea doganale, la possibilità di effettuare i dovuti controlli allo scopo di evitare che vengano impedito o limitate le prerogative doganali;
- Visto l'art.19 del D.L.vo n.374 del 1990, che disciplina la realizzazione di *“costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del direttore della Circostrizione Doganale (ora Ufficio delle Dogane)”*;
- Per tutto quanto sopra considerato:

1

60121 Ancona, Lungomare Vanvitelli 5 – Telefono +39 071 9944111

e-mail: dogane.ancona@adm.gov.it PEC: dogane.ancona@pec.adm.gov.it

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente, predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12 dicembre 1993. Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto ed è conservato presso il Comune di Fano.
Pietrelli Ombretta 11/04/2023 10:33:33

PRENDE ATTO

degli elaborati trasmessi relativi al progetto di P.R.G.

Ciò posto, si partecipa che questa Agenzia si è già espressa, nel corso degli anni, relativamente al perimetro applicativo dell'art.19 del d.l.vo n.374 del 1990, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14.12.1990 e, per quanto riguarda gli aspetti di stretta competenza, rappresenta che non è possibile stabilire, in linea generale, con una valutazione *ex ante*, quali opere debbano essere assoggettate alla preventiva autorizzazione doganale e quali, invece, da escludere. Per tale finalità, è necessario che venga effettuata una verifica, caso per caso, da parte dei competenti Uffici delle Dogane e Monopoli, che dovranno essere interessati in via preventiva rispetto alla progettata realizzazione e/o modifica di manufatti collocati in prossimità della linea di sorveglianza doganale, allo scopo di valutare il potenziale pregiudizio per l'interesse erariale.

Nell'occasione, questo Ufficio evidenzia l'autonomia dell'autorizzazione prevista dall'art.19 d.l.vo n.374 del 1990 rispetto agli altri provvedimenti amministrativi concorrenti, potendo, in ogni momento, verificare la regolarità formale e sostanziale degli interventi oggetto di autorizzazione doganale.

Rimane salvo in capo a quest'Ufficio il potere sanzionatorio e/o demolitorio di cui ai commi 2° e 3° del citato articolo 19 del d.l.vo n.374 del 1990, che disciplina la realizzazione di *“costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del direttore della Circostrizione Doganale (ora Ufficio delle Dogane)”*, con riserva di irrogazione della sanzione amministrativa previa quantificazione delle opere difformi.

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA DI ELEVATA
RESPONSABILITA' ⁽¹⁾
Andrea Spaccesi
firmato digitalmente

⁽¹⁾ Ai sensi dell'art.1 comma 93 lett. a) della legge n205 del 27/12/2017 ed in virtù della D.D. n. 40551 del 18.10.2022



AREA VASTA NORD

Rif. a nota del Comune di Fano prot. n. 29301 del 22/03/2023 (prot. Arpam n. 9740 del 23/03/2023)

Comune di Fano
Settore IV - Urbanistica
Via M. Froncini, 2
61032 Fano (PU)
PEC: comune.fano@emarche.it

**Oggetto: Nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Fano ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i. Indizione Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 ter della Lgge n. 241/90 e ss.mm.ii..
Richiesta quesiti specifici.**

In merito alla nota in riferimento, nella quale viene convocata la Conferenza dei Servizi al fine dell'adozione del Nuovo Piano Regolatore di cui all'oggetto, si precisa che questa Agenzia è a disposizione per fornire supporto tecnico scientifico in seguito alla formulazione di *quesiti specifici* in relazione all'individuazione di particolari criticità riguardanti ad una o più matrici ambientali.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento si porgono cordiali saluti.

La Dirigente Ambientale
U. O. Controlli ispezioni e pareri ambientali
Dott.ssa Barbara Boccaccino

Il Direttore dell'Area Vasta Nord
Responsabile del Servizio Territoriale
Dott. Marco Baldini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.lgs. 235/2010 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

ARPAM AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE



SERVIZIO
TERRITORIALE
PESARO URBINO

Via Eugenio Barsanti n. 8, 61122 PESARO ☎ 0721.3999790
email: territorio.pu@ambiente.marche.it PEC: arpam.avnord@emarche.it
Cod. Fisc. / P. IVA 01588450427